SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

170ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente TAVIANI
e del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 4

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione 5

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Variazioni nella composizione 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica» **(413):**

ALBERICI *(PCI)* ..... *Pag.* 7 e *passim*
CALLARI GALLI *(PCI)* 8
RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica* ..... 8 e *passim*
BOMPIANI *(DC), relatore* ..... 8 e *passim*
* ELIA *(DC), relatore* ..... 9 e *passim*
VESENTINI *(Sin. Ind.)* 10, 18, 32
POLLICE *(Misto-DP)* ..... 11 e *passim*
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 17 e *passim*
MAFFIOLETTI *(PCI)* 24, 31

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione ..... *Pag.* 34

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 413:

PRESIDENTE 75
RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica* ..... 37 e *passim*
BOMPIANI *(DC), relatore* ..... 37 e *passim*
ALBERICI *(PCI)* 42
POLLICE *(Misto-DP)* ..... 43 e *passim*
* ELIA *(DC), relatore* ..... 47 e *passim*
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 46, 72
* CAVAZZUTTI *(Sin. Ind.)* 48
* GUIZZI *(PSI)* 49
VESENTINI *(Sin. Ind.)* 50
MAFFIOLETTI *(PCI)* 54, 55
CALLARI GALLI *(PCI)* 56
CHIARANTE *(PCI)* 58, 67
NOCCHI *(PCI)* 59, 61
MANIERI *(PSI)* 62
RIVA *(Sin. Ind.)* 65
MALAGODI *(Misto-PLI)* 66
SPITELLA *(DC)* 71

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale» **(1333):**

MURMURA *(DC), relatore* 77

«Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie» **(1334):**

MURMURA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 77
FRANCHI *(PCI)* 78

«Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1988, n. 421, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonchè per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana» **(1341):**

* GUIZZI *(PSI), relatore* 78
FRANCHI *(PCI)* 79

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 11 OTTOBRE 1988 80

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 81
Assegnazione 81
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 81

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 82

CONSIGLIO D'EUROPA

Trasmissione di documenti 82

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Appposizione di nuove firme ad interrogazioni 83
Annunzio 83, 85
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 92

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreatta, Argan, Bausi,. Benassi, Berlinguer, Boldrini, Butini, Cattanei, Cutrera, De Rosa, Fanfani, Fontana Alessandro, Giacovazzo, Giolitti, Melotto, Micolini, Moro, Muratore, Natali, Nepi, Ongaro Basaglia, Rigo, Rumor, Senesi, Spadaccia, Tornati, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cannata, Fioret, Giagu Demartini, Pieralli, Rubner, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa; Aliverti, Bissi, Fabbri, Fassino, Misserville, Pasquino, Perricone, Salvato, in Cile, per presenziare alle operazioni elettorali; Achilli, Cariglia, Falcucci, Orlando, Pozzo, Salvi, Serri, Spetič, in Cina, per attività della 3ª Commissione permanente.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1988.

- Disegno di legge n. 742 – Norme specifiche sul servizio diplomatico
- Disegno di legge n. 800 – Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o che hanno dato lustro alla Patria
- Disegno di legge n. 751 – Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori (*dalla sede redigente per la sola votazione finale*)
- Disegno di legge n. 1158 – Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

- Disegno di legge n. 739 – Introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario
- Disegno di legge n. 332 – Istituzione e disciplina delle società di investimento immobiliare

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha adottato all'unanimità – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall'11 al 21 ottobre 1988.

Martedì 11 ottobre	(*pomeridiana*) (h. 17)	– Interpellanze e interrogazioni
Mercoledì 12 » (la mattinata è riservata alle sedute delle Commissioni)	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	– Disegno di legge n. 1301 – Conversione in legge del decreto-legge recante contributi alle università non statali (*Presentato al senato - scade il 1° novembre 1988*) – Disegno di legge n. 1306 – Conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni in materia di edilizia scoalstica (*Presentato al senato - scade il 5 novembre 1988*) – Disegno di legge n. 739 – Sospensione cautelare processo tributario – Disegno di legge n. 332 – Società di investimento immobiliare
Giovedì » » (la mattinata è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari fino alle ore 11; dalle ore 11 in poi è riservata alle sedute delle Commissioni)	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	
Venerdì 14 »	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	
Martedì 18 »	(*pomeridiana*) (h. 17)	– Disegno di legge nn. 232, 870 – Trapianti (disciplina generale) – Disegno di legge n. 1158 – Trapianti (disposizioni particolari) – Autorizzazioni a procedere in giudizio (*elenco allegato*) – Ratifiche di accordi internazionali (*elenco allegato*) – Disegno di legge n. 742 – Servizio diplomatico – Disegno di legge n. 800 – Ruolo d'onore al valor militare – Disegno di legge n. 751 – Tutela giuridica dei semiconduttori (*dalla sede redigente per la sola votazione finale*)
Mercoledì 19 » (la mattinata è riservata alle Commissioni)	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	
Venerdì 21 »	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	

Sui disegni di legge nn. 232, 870 e 1158 si svolgerà una discussione generale congiunta.

Le autorizzazioni a procedere in giudizio e le ratifiche di accordi internazionali saranno svolte in apertura della seduta pomeridiana di giovedì 20 ottobre.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Autorizzazioni a procedere in giudizio

- Doc. IV, n. 38 - contro il senatore Bossi
- Doc. IV, n. 35 - contro il senatore Lauria
- Doc. IV, n. 36 - contro il senatore Bissi
- Doc. IV, n. 39 - contro il senatore Sirtori

Ratifiche di accordi internazionali

- Disegno di legge n. 993 - (Austria)
- Disegno di legge n. 1022 - (Jugoslavia)
- Disegno di legge n. 1045 - (OIL)
- Disegno di legge n. 1131 - (Persone condannate)
- Disegno di legge n. 1152 - (Tortura)
- Disegno di legge n. 1021 - (FAO)

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Onorato è stato chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in sostituzione del senatore Ossicini.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Alberti è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, in sostituzione del senatore Rossi.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» (413)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 413. Riprendiamo l'esame degli articoli.

Ricordo che nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 7.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(*Autonomia degli enti di ricerca*)

1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

c) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabilite dalla apposita legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui al presente articolo, e sono trasmessi al Ministro, che esercita i controlli di legittimità e di merito, nella forma della richiesta motivata di riesame, nel termine di 60 giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al precedente comma 1, sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST. In prima applicazione, il decreto sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.1 ALBERICI, VESENTINI

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;».

8.2 CALLARI GALLI, VESENTINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabilite dall'apposita legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità è esercitato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 9; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di 60 giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale, i regolamenti si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

8.4 I RELATORI

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7» *con le altre*: «di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 7».

8.3 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ALBERICI. Signor Presidente, il nostro emendamento, tendente a sostituire il comma 2 dell'articolo 8, riguarda un punto delicato della legge. L'articolo 8 prevede – sulla base degli elementi che abbiamo sottolineato ampiamente durante la discussione generale – che i centri di ricerca, in modo particolare il CNR, l'INFN, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonchè gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale, abbiano autonomia. Nel secondo comma dell'articolo 8 si definiscono le procedure attraverso le quali si possono individuare gli enti a cui deve essere assegnata l'autonomia. Pur avendo

contribuito alla stesura di questo testo, ritengo che la definizione di tale procedura non sia sufficientemente chiara e che essa possa ingenerare equivoci. È vero che in una prima fase di applicazione della legge dovrà essere svolto il lavoro più ampio, perchè grande parte degli enti e degli istituti di ricerca attuali dovranno essere riconosciuti – sulla base dei criteri definiti dalla legge – dotati di autonomia, però sarebbe opportuno considerare tale norma metodologica come una norma a regime. Infatti, è sempre possibile, sulla base del cambiamento dell'attività di strutture e di centri, che in prospettiva ci possano essere centri di ricerca che magari oggi hanno caratteristiche diverse ma che si modificano e che possono quindi entrare a far parte di quegli enti che hanno le caratteristiche per poter acquisire l'autonomia.

Proprio per questo indichiamo due criteri. Innanzitutto proponiamo un termine entro il quale dovrebbe essere emanato il decreto del Presidente della Repubblica che definisce gli enti che hanno diritto ad avere l'autonomia. Nella nostra proposta emendativa diciamo che in prima applicazione il decreto del Presidente della Repubblica dovrebbe entrare in vigore entro sei mesi dall'approvazione della legge. Indichiamo un termine in modo che l'approvazione possa essere più sollecita possibile.

La seconda proposta che formuliamo è che, siccome il decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una proposta del Ministro della pubblica istruzione, dovrà andare al Consiglio dei ministri, il quale formulerà la proposta su cui si predispone il decreto presidenziale, proprio per la delicatezza della materia (voglio che sia chiaro) di cui stiamo parlando, se si tratta di un ente di ricerca autonomo oppure strumentale, vale a dire dipendente da un altro Ministero o da un'altra struttura, sarebbe utile che il Ministro potesse consultare il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, che è il luogo in cui coloro che hanno le competenze possono dare un parere di merito.

CALLARI GALLI. Con l'emendamento 8.2, che, riferendosi all'articolo 8, tratta dell'autonomia degli enti, a noi è sembrato importante affermare tre punti. Il primo è la possibilità che gli enti abbiano di gestire dei programmi di ricerca di interesse nazionale. Il secondo punto è che questo possa essere attuato in collaborazione fra enti diversi; infine il terzo punto è che essi possano partecipare allo svolgimento di programmi di ricerca a carattere internazionale.

Con questo emendamento ci sembra di completare le linee attraverso le quali si deve sviluppare l'autonomia degli enti.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* L'emendamento 8.3 si collega a quello dell'articolo precedente sulla tesoreria unica; si riferisce cioè all'esclusione degli enti di ricerca in questo caso, invece che dell'università, dalla tesoreria unica. È una richiesta avanzata dal Tesoro e dalla Commissione bilancio e forse va correlata con quanto avvenuto per l'articolo precedente.

BOMPIANI, *relatore.* L'emendamento 8.4, in simmetria con quanto già deciso per l'università, affronta il problema del metodo per esercitare i controlli di legittimità sugli enti di ricerca. In questo caso c'è anche il

controllo di merito essendo diversa la struttura e la natura rispetto all'università.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 8.1 dei senatori Alberici e Vesentini, perchè specifica meglio le procedure. Sono favorevole anche all'emendamento 8.2 dei senatori Callari Galli e Vesentini, in quanto allarga le potenzialità della collaborazione universitaria. Sono infine favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Condivido il parere favorevole del relatore sugli emendamenti in esame.

ELIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA, *relatore*. Signor Presidente, propongo che nell'emendamento 8.1, invece dell'espressione «Il decreto viene deliberato», si dica «Il decreto viene adottato».

ALBERICI. Accetto la modifica proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Vesentini e Alberici, con la modifica testè proposta dal senatore Elia e accolta dai proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Callari Galli e Vesentini.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, intervengo per ottenere un chiarimento. Il relatore afferma che tale emendamento si riferisce alle procedure di controllo. Tuttavia, se non mi sbaglio, la differenza tra il testo precedentemente presentato e la modifica proposta dall'emendamento riguarda l'abolizione del comma 7 dell'articolo 7, concernente la tesoreria unica – la quale non è stata approvata questa mattina per l'università - e non le forme di controllo.

BOMPIANI, *relatore*. Ritengo si tratti di un problema che può essere risolto in sede di coordinamento.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica*. Ho precisato che questo emendamento era coerente con quello sul precedente articolo concernente la tesoreria unica. Non posso, come ho detto precedentemente per le università, che ribadire che il tesoro e la Commissione bilancio hanno espresso le loro perplessità. Desidero, comunque, sottolineare che vi è una correlazione tra quanto avvenuto per l'articolo 7 e quanto ora si sta decidendo per l'articolo 8.

VESENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, volevo far rilevare un errore di stampa. Il riferimento contenuto nell'emendamento non è all'articolo 7, comma 7, ma all'articolo 6, comma 7. Questo cambia tutto, poichè il comma 7 dell'articolo 6 è quello sul quale abbiamo discusso questa mattina, riguardante le procedure per i controlli di legittimità.

ALBERICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, esiste un problema. Qualcuno sostiene – come è scritto – che noi stiamo per votare un emendamento in cui si fa riferimento all'articolo 7. C'è un punto nell'articolo 7, che è il comma 7, che è stato questa mattina cassato.

Si faceva riferimento alla tesoreria unica e quell'emendamento proponeva – poichè i relatori avevano proposto di abolire la deroga per l'università – che anche in questo caso si cassasse il relativo punto. Questa mattina quell'emendamento non è stato approvato. Alcuni sostengono, invece, che si fa riferimento all'articolo 6. Vorrei cercare su che cosa stiamo votando.

PRESIDENTE. Come ha fatto notare il senatore Vesentini, vi è un errore di stampa: ci si riferisce, in effetti, al comma 7 dell'articolo 6.

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dai relatori, con la correzione testè indicata.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Art. 9.

(*Organi collegiali - CUN*)

1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero e continuano a svolgere le competenze previste dalla normativa vigente sino alla entrata in vigore delle norme di attuazione dei princìpi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca. Tali norme definiranno la composizione e le competenze del CUN, affinché esso possa, quale organo elettivo di rappresentanza universitaria, concorrere al coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria e allo sviluppo equilibrato e programmato delle università. Con tali norme saranno, altresì, compiutamente precisate le funzioni della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

9.1 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

POLLICE. Signor Presidente l'emendamento che ho presentato all'articolo 9 si riferisce alla necessità di sopprimere al comma 1 il terzo periodo. Per quale motivo? È molto semplice. A mio avviso, non si può trasformare l'organo di categoria dei rettori in un organo di Stato. Siamo punto e daccapo.

Si vuole inserire degli elementi che non hanno riscontro in nessun altro organo dello Stato. Lo ripeto, l'ho detto stamattina, non c'è l'organo dei Presidente della Corte d'appello, non c'è l'organo dei Presidenti delle sezioni di Corte d'assise.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma i rettori sono eletti.

POLLICE. Anche se sono eletti, non esiste. Si tratta di interruzioni inutili, incredibili. Ma dove si è visto mai che i Capi dei baroni si trasformino in un organo? L'organo dei rettori. Ma siamo matti? Alla stessa stregua noi potremo proporre di rendere ... (*Interruzione del sottosegretario Covatta*). ... Ma stia buono, che non capisce niente.

Allo stesso modo, dicevo, potremmo proporre di trasformare in un'istituzione dello Stato l'associazione dei ricercatori e degli associati, perchè avrebbero lo stesso diritto in base a questa logica. Non scherziamo!

Neanche per la Magistratura, che pure è un potere costituzionalmente indipendente, esiste un organo come sarebbe la Conferenza permanente dei Presidenti della Corte d'appello e via di seguito. Adesso ci si schiera dietro al fatto che sono eletti per spiegare questa scelta. Ma da chi sono eletti? Sono eletti da loro stessi. Ma ci rendiamo conto dell'aberrazione istituzionale?

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono eletti da loro stessi!

POLLICE. Ma stia buono, si occupi di altre cose.

Della Conferenza dei rettori, inoltre, fanno parte anche i rettori delle università private (*Proteste del sottosegretario Covatta*).

PRESIDENTE. Il Senatore Pollice sta illustrando il suo emendamento.

POLLICE. È lui che mi ha interrotto, Presidente.

PRESIDENTE. Ma non sono interruzioni utili...

POLLICE. Se almeno interrompesse su questioni che conosce, ma non è così.

BOZZELLO VEROLE. Ma è il Sottosegretario.

POLLICE. Che vuol dire che è il Sottosegretario? Ci sono dei Sottosegretari che non sanno niente che interverrebbero a decidere le scelte delle università pubbliche.

Questo comma, signor Presidente, è veramente il più intollerabile, ma il più rivelatore del disegno di legge n. 413 che stiamo discutendo.

Mi appello allora al buon senso. Non esiste un meccanismo di questo genere e non esiste alcuna giustificazione che lo sorregga.

ALBERICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Prendo brevissimamente la parola per spiegare perchè siamo favorevoli al testo dell'articolo e contrari all'emendamento del collega Pollice. Mentre infatti non eravamo d'accordo ad anticipare in questo provvedimento delle funzioni per la Conferenza dei rettori, crediamo però sia giusto – e abbiamo lavorato in questa direzione – che nel momento in cui si va alla riforma del CUN e alla riforma dell'autonomia universitaria, si definiscano ruoli e funzioni di questo organismo. Oggi tale organismo è un'associazione privata, noi riteniamo invece che debba avere un ruolo definito legislativamente. Siamo pertanto contrari all'emendamento Pollice.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BOMPIANI, *relatore*. La senatrice Alberici ha letto nel mio pensiero. Non faccio altro, quindi, che associarmi alle sue considerazioni ed esprimere parere contrario all'emendamento.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1 presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(*Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia*)

1. È istituito presso il Ministero il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), organo di alta consulenza del Ministro e del Consiglio dei ministri, nel quale la comunità scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica.

2. In particolare il CNST, ferma restando la competenza degli altri organi collegiali del Ministero e del CNR, dà pareri e formula proposte:

a) sulla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*);

b) sugli atti di programmazione annuale o pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica, sulle priorità da adottarsi nella loro attuazione, sulle relative risorse nonché sulla partecipazione italiana a programmi internazionali di ricerca di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) ed *e*);

c) sulle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici in relazione agli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle loro possibili ricadute;

d) sulle proposte del Ministro al CIPE di cui all'articolo 3, comma 2;

e) su ogni altra questione ad esso sottoposta.

3. Il CNST ha una durata di quattro anni; è presieduto dal Ministro ed è composto da:

a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6;

b) un egual numero di membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; un rappresentante designato dal CUN; un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori; un rappresentante designato dal Consiglio per le ricerche

astronomiche; il Presidente o, in sua assenza, altro membro dell'Accademia nazionale dei Lincei.

4. I membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro. I membri di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), non possono essere immediatamente rieletti o confermati, nè possono appartenere contemporaneamente al CUN, ai suoi comitati consultivi ovvero ai comitati nazionali di consulenza del CNR.

5. Il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi; a questo fine è istituito un apposito ufficio di segreteria tecnico-organizzativa presso il Ministero. Il CNST si può avvalere della collaborazione e del contributo di competenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica e tecnologica dell'università e degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, nonché il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera *a*), l'organizzazione ed il funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri:

a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo è conferito ai professori e ricercatori universitari nonché ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa;

b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformità ai princìpi che regolano l'attività degli organi collegiali pubblici;

c) alle deliberazioni del Consiglio è assicurata una adeguata pubblicità;

d) il Consiglio può svolgere audizioni e far intervenire alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti esterni;

e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno.

7. Nella prima applicazione della presente legge il CNST ha una durata di due anni e la componente elettiva di cui al comma 3, lettera *a*), è costituita da un membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dei comitati nazionali di consulenza del CNR. Ai membri nominati ai sensi del presente comma non si applica il disposto di cui al comma 4, secondo periodo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il CNST ha una durata di quattro anni; è presieduto dal Ministro ed è composto da:

a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6, in modo da

assicurare comunque una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui al comma 6, lettera *a*);

b) dodici membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; il Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI); un rappresentante designato dal CUN; un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori; un rappresentante designato dal Consiglio per le ricerche astronomiche; il Presidente o, in sua assenza, altro membro dell'Accademia nazionale dei Lincei.».

10.13 I RELATORI

Al comma 3, nell'alinea, sostituire le parole: «è presieduto dal Ministro» *con le altre:* «elegge al suo interno un Presidente».

10.1 POLLICE

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«*a*) due membri eletti per ciascuna delle aree disciplinari individuate, in numero non superiore a dodici, con il decreto di cui al comma 6;

b) dieci membri di elevata qualificazione scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria e di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14».

10.3 ALBERICI, VESENTINI, CALLARI GALLI, CHIARANTE

Al comma 3, lettera a), *sostituire le parole*: «due membri eletti» *con le altre*: «un membro eletto».

10.7 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 3, lettera b), *sostituire le parole*: «un ugual numero» *con le altre*: «un numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera *a*)».

10.8 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 3, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole*: «Tale numero viene, ove necessario, arrotondato all'unità superiore;».

10.9 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE, BOATO

Al comma 3, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c*) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; un rappresentante designato dal CUN;».

10.4 ALBERICI, CALLARI GALLI, CHIARANTE

Al comma 3, lettera c), *sopprimere le parole*: «un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori».

10.2 POLLICE

Al comma 3, lettera c), *sopprimere le parole*: «un rappresentante designato dalla Conferenea permanente dei rettori».

10.10 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE, BOATO

Al comma 3, lettera c), *dopo le parole*: «in sua assenza», *inserire le seguenti*: «e su sua delega».

10.11 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE, BOATO

Al comma 6, nell'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè il CNST costituito ai sensi del comma 7».

10.5 CALLARI GALLI, VESENTINI

Al comma 6, lettera c), *dopo la parola*: «deliberazioni», *inserire le seguenti*: «e ai resoconti delle riunioni».

10.12 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE, BOATO

Sopprimere il comma 7.

10.6 CALLARI GALLI, VESENTINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Per quanto riguarda l'emendamento 10.2, valgono le stesse considerazioni che poco fa ho fatto a proposito dell'articolo 9. Per quanto invece concerne l'emendamento 10.1 propongo di trasformare la dizione: «è presieduto dal Ministro» con una formulazione diversa e cioè: «elegge al suo interno un Presidente». Se infatti si tratta davvero di valorizzare l'autonomia della comunità scientifica il CNST non può essere presieduto dal Ministro, che rappresenta l'Esecutivo, bensì deve esprimere un proprio Presidente. L'esperienza del Consiglio universitario nazionale, continuamente umiliato, prima dal ministro Falcucci e poi dal ministro Galloni, suoi Presidenti, dovrebbe insegnarci qualcosa. Invece si ritorna sulla stessa falsariga.

ALBERICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 10, al quale proponiamo gli emendamenti 10.3 e 10.4, è per noi uno dei punti su cui è

necessario tentare di fare un passo ulteriore per dare coerenza alla legge. Si tratta dell'istituzione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia; abbiamo – io credo – sufficientemente argomentato in discussione generale le ragioni per cui è necessario cambiare la proposta emergente dal testo della Commissione.

Mi limiterò a ricordare questo: con questo organismo, anche per il fatto che il disegno di legge di cui stiamo discutendo prevede per i centri e le istituzioni di ricerca autonomia e riconoscimento del ruolo che la ricerca ha nel nostro paese, noi vogliamo stabilire una sede in cui la comunità scientifica possa esporre il proprio parere e dare il proprio contributo autonomo in merito alle scelte fondamentali di sviluppo e di qualificazione della politica di ricerca del nostro paese.

Per questa ragione noi riteniamo che, proprio in relazione all'affermazione del fondamento costituzionale dell'autonomia, sia necessario dare rilevanza alle rappresentanze dirette della comunità scientifica e modificare il rapporto che intercorre oggi nel testo fra i rappresentanti nominati dal Ministro e coloro che vengono espressi dalla comunità scientifica stessa. Quindi proponiamo l'emendamento 10.3 in cui la parte per così dire elettiva ha una composizione quantitativamente più rappresentativa rispetto al testo dell'articolo 10 approvato dalla Commissione.

Proponiamo, quindi, che vi siano rappresentanti diretti della comunità scientifica in relazione alla rappresentanza delle grandi aree disciplinari e delle grandi aree scientifiche; proponiamo che vi sia una riduzione del numero dei nominati dal Ministro. Inoltre, con l'emendamento 10.4, proponiamo la riduzione dei membri cosiddetti di diritto del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, facendo riferimento, in particolare, a figure che noi riteniamo siano rilevanti, come quelle del Presidente del CNR, del Presidente dell'INFN e di un rappresentante designato dal CUN.

Questa nostra proposta otterrebbe il doppio vantaggio di dare un segnale reale di riconoscimento dell'autonomia della comunità scientifica e consentirebbe di snellire i numeri dando una possibilità di funzionamento, a questo organismo, che riteniamo sicuramente più adeguata.

Non voglio dilungarmi oltre, vorrei soltanto che, nonostante il «fermento» di quest'Aula, si comprendesse che questo è un punto qualificante della legge e mi auguro che su di esso, al di là del brusìo, ci sia l'attenzione dovuta, perchè su questo aspetto si gioca molto della qualità della legge.

* STRIK LIEVERS. Intervengo per illustrare gli emendamenti 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, c'è, di questi emendamenti, un primo gruppo che anch'io ritengo molto importante, qualificante per l'intera legge, però mi pare che dobbiamo prendere atto già fin d'ora che stiamo in un contesto di dibattito nuovo valutando che i relatori stessi hanno presentato un emendamento che pone su un terreno nuovo in qualche modo il dibattito da questo punto di vista.

Gli emendamenti 10.7, 10.8 e 10.9, che sono correlati, in sostanza costituiscono un emendamento unico, riguardano le stesse questioni toccate ora dalla collega Alberici. Riguardano la composizione di questo Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e si ispirano a una duplice esigenza:

l'una, quella di modificare il testo proposto nel senso di rendere preminente la rappresentanza elettiva rispetto alla rappresentanza di nomina ministeriale; e su questo credo che molti già si siano soffermati. La ragione di questa richiesta è quella di consentire al Ministro stesso di avere l'ausilio, il parere e, in qualche modo, il contraltare necessario di una rappresentanza della comunità scientifica; un Ministro che ha i poteri, l'autorità che nasce da questo disegno di legge, ha bisogno di avere di fronte a sè una rappresentanza della comunità scientifica.

C'è poi il secondo obiettivo a cui i miei emendamenti mirano e che li differenzia da quelli presentati dal Gruppo comunista e dal Gruppo della sinistra indipendente. Io ritengo che sia altrettanto essenziale oltre che avere una rappresentanza rappresentativa, avere una rappresentanza che sia la più autorevole possibile. Noi abbiamo bisogno di avere una rappresentanza che sia qualitativamente diversa da quella che troppe volte negli organi di rappresentanza, in qualche misura, della comunità universitaria o scientifica abbiamo avuto in questi anni. Noi abbiamo bisogno di una rappresentanza in cui, per quanto è possibile, la comunità scientifica possa consentire alle voci più alte e più autorevoli di esprimersi al meglio.

Allora io propongo in primo luogo una rappresentanza per aree (12 aree come massimo) rispetto alla quale ci sia una componente di nomina ministeriale che sia la metà di quella elettiva. Ma la rappresentanza elettiva io propongo che sia tale da essere eletta con un solo rappresentante per area; è molto diverso avere un rappresentante per area piuttosto che due; sembra una tecnicità, ma è una differenza qualitativa. Dire che ogni area elegge un solo rappresentante significa mettere in condizione o stimolare l'elettorato a esprimere non una rappresentanza corporativa o sindacale ma a esprimere il luminare, davvero l'alta personalità. Se noi abbiamo due o tre rappresentanti per area è inevitabile che si scateni la gara fra le diverse organizzazioni, che si vada a una elezione per liste in cui le logiche sono quelle che abbiamo conosciuto troppe volte.

Gli altri tre emendamenti si illustrano molto rapidamente. L'uno è quello che propone di non avere il rappresentante della Conferenza permanente dei rettori per le stesse ragioni per cui io ho proposto di non avere il rappresentante della Conferenza dei rettori nelle altre sedi di cui si è parlato, perchè la Conferenza dei rettori per ora non esiste; ma la cosa potrà cambiare una volta che la legge regoli la Conferenza dei rettori secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Gli altri emendamenti sono tecnici. Quanto alla rappresentanza dell'Accademia dei Lincei, se non è il Presidente il rappresentante deve essere un suo delegato. Invece l'emendamento 10.12 chiede che non soltanto le deliberazioni del CNST, ma anche i resoconti delle riunioni abbiano una adeguata pubblicità.

VESENTINI. Siccome gli emendamenti 10.5 e 10.6 sono connessi, comincerò da quello sul comma 7. Con l'emendamento 10.6 proponiamo la soppressione di questo comma perchè riteniamo si possa serenamente andare a regime con la costituzione regolare del CNST senza questa parentesi di due anni. La ragione più seria e importante è che la soluzione proposta, cioè un membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dai comitati nazionali di consulenza del CNR, non ci soddisfa data la natura dei compiti di consulenza che deve avere il CNST. La dinamica delle elezioni nei comitati di consulenza del CNR e in particolare la selezione del presidente di

questi comitati e quella del rappresentante segue altre strade, non è necessariamente quella della maggiore competenza scientifica.

Per questa ragione proponiamo la soppressione del comma 7 e, conseguentemente, l'eliminazione del riferimento al comma, cioè l'inciso «nonchè il CNST costituito ai sensi del comma 7», che si trova nel comma 6 dello stesso articolo 10.

BOMPIANI, *relatore*. L'emendamento 10.13 costituisce un punto di arrivo di una lunga riflessione che ci ha occupato a lungo, sia in comitato ristretto, sia in Commissione e sia questa mattina. Il principio che questo organo sia composto da tre componenti mi pare sia improntato a molta saggezza e non può essere rinunciato; quel che si può discutere è il peso delle varie componenti e, quindi, rivedere le cifre che esprimono l'assetto reciproco. Mentre la lettera *a*) del nostro emendamento introduce un criterio già ampiamente accettato per consentire una equilibrata rappresentanza diretta, elettiva delle diverse componenti, senz'altro si può ridurre l'aliquota riservata al Ministro non scendendo al di sotto di 12 membri perchè in questo modo, almeno in linea teorica, egli ha un'opzione per ogni area, fermo rimanendo che sarà sua discrezione come gestire queste dodici quote.

Mi pare giusto inoltre inserire anche il Presidente dell'Agenzia spaziale italiana; questo è detto alla lettera *c*) dell'emendamento 10.13 che si differenzia in questo dal testo originario. Infatti l'Agenzia è un organo scientifico che si è costituito di recente e, quindi, il suo Presidente ha gli stessi diritti di altri Presidenti di essere rappresentato.

Questi mi sembrano gli elementi caratterizzanti dell'emendamento 10.13. Vorrei approfittare dell'occasione per dire che, evidentemente, l'emendamento 10.13 sostituisce in qualche modo tutte le ipotesi presentate dai vari emendamenti dell'opposizione e, quindi, è chiaro già da questo momento che mi dichiarerò contrario a tutti gli emendamenti sulla stessa materia, mentre sostengo l'approvazione dell'emendamento 10.13 perchè riassume tutta la tematica.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento 10.13 presentato dai relatori che accoglie sostanzialmente un maggiore equilibrio tra le varie componenti e, quindi, assorbe l'esigenza fatta presente dalle opposizioni con i vari emendamenti di avere una componente elettiva che sia prevalente rispetto a quella di diritto e a quella rappresentativa delle decisioni del Ministro. Quindi, concordo con le proposte del relatore.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 10.12. Per quanto riguarda l'emendamento 10.5 potrei anche accoglierlo perchè in qualche modo viene a semplificare le procedure dell'acquisizione dei pareri per l'individuazione delle varie aree, però respingo l'emendamento 10.6 in quanto non consentirebbe di far entrare in funzione subito il CNST, funzionante anche se transitorio, e quindi di consentirgli di assumere subito le sue responsabilità.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.6 esprimo parere contrario.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 10.6 perchè in definitiva lo scopo fondamentale per cui era stato inserito era un'immediata attivazione del Consiglio della scienza e della tecnologia. Per quanto riguarda l'emendamento 10.5 mi associo a quanto diceva il relatore Bompiani circa il suo accoglimento. L'emendamento 10.12 tratta il problema relativo alla pubblicità dei resoconti e quindi si può accogliere.

ELIA, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA, *relatore.* Signor Presidente, dopo aver ascoltato l'illustrazione del'emendamento 10.3 della senatrice Alberici ed avendolo confrontato con l'emendamento da noi presentato questa mattina, vorrei invitare i colleghi a ritirarlo per un motivo molto semplice: la cifra dei 12 membri che noi proponiamo nominati dal Ministro corrisponde alle famose aree scientifiche e quindi ha una *ratio* che il numero di dieci, proposto dall'emendamento 10.3, non avrebbe.

PRESIDENTE. Avverto che in seguito alla presentazione dell'emendamento 10.13 presentato dai relatori, interamente sostitutivo del comma 3, gli emendamenti 10.1 e 10.2 presentati dal senatore Pollice, 10.3 e 10.4, presentati dal senatore Alberici e da altri senatori, 10.7, 10.8 e 10.9, presentati dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, riassunti in un nuovo testo e gli emendamenti 10.10 e 10.11 del senatore Strik Lievers e di altri senatori, saranno considerati come subemendamenti all'emendamento 10.13 ed avranno la precedenza nella votazione rispetto all'emendamento dei relatori, assumendo la seguente numerazione: l'emendamento 10.1 diventerà il subemendamento 10.13/1, l'emendamento 10.3 il subemendamento 10.13/2, gli emendamenti 10.7, 10.8 e 10.9 il subemendamento 10.13/3; l'emendamento 10.4 il subemendamento 10.13/4, l'emendamento 10.2 il subemendamento 10.13/5, l'emendamento 10.10 il subemendamento 10.13/6 e l'emendamento 10.11 il subemendamento 10.13/7.

Metto ai voti l'emendamento 10.13/1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Senatrice Alberici, udito il relatore Elia insiste per la votazione dell'emendamento 10.13/2?

ALBERICI. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo degli emendamenti 10.7, 10.8 e 10.9, che diventa subemendamento 10.13/3.

VENTURI, *segretario. Alla lettera* a), *sostituire le parole*: «due membri eletti» *con le altre*: «un membro eletto»;

sostituire la lettera b) *con la seguente*: «*b*) un numero, corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera *a*), di membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Tale numero viene, ove necessario, arrotondato all'unità superiore».

10.13/3 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.13/3, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.13/4.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, volevo annunciare la mia astensione nella votazione di questo emendamento. In effetti esso è un miglioramento rispetto al testo attuale, in quanto prevede la prevalenza della componente elettiva, ma non accoglie un punto che ritengo essenziale: la garanzia della migliore qualità della rappresentanza della comunità scientifica.

Quindi, per questi motivi, non posso dare il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.13/4, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.13/5, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 10.13/6, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.13/7, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.13.

ALBERICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, chiedo che la votazione dell'emendamento 10.13 avvenga per parti separate, nel senso di votare a parte la lettera *c*).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, procediamo alla votazione dell'emendamento 10.13 per parti separate.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 10.13 che va dalla lettera *a*) alla lettera *b*) compresa.

È approvata.

Metto ai voti la lettera *c*) dell'emendamento 10.13.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento 10.13, presentato dai relatori nel suo complesso.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dai senatori Callari Galli e Vesentini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.12, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dai senatori Callari Galli e Vesentini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(*Organizzazione*)

1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti, in numero non superiore a cinque, esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in numero non superiore a otto, esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti.

2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca

applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi.

3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti settori: studi e documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne.

4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonché le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri:

a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto alla natura delle funzioni;

b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è rivolta, anche attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le strutture dello stesso livello;

c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa funzionale alla diversità dei compiti attribuiti;

d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione;

e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresì allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei princìpi di autonomia delle università e degli enti di ricerca;

f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi di lavoro o commissioni, istituiti con decreto del Ministro, anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5;

g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato, rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al limite di un terzo del loro numero complessivo, può essere conferita agli esperti di cui all'articolo 12, comma 4;

i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro e su sua richiesta, il direttore del Dipartimento convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria;

l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto

con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, affinché esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere adottato.

6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia per il Ministero le disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione incompatibili con le norme di cui al presente articolo.

7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più decreti del Ministro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, provvedono a definire:

a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone livelli e competenze;

b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, di uffici a carattere transitorio o per il raggiungimento di specifici obiettivi;

c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale.

8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche organizzative.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «I dipartimenti, in numero non superiore a cinque», *con le altre*: «I dipartimenti, in numero di quattro».

11.1 MAFFIOLETTI, VESENTINI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «I servizi, in numero non superiore a otto» *con le altre*: «I servizi, in numero di sei».

11.2 MAFFIOLETTI, VESENTINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei illustrare questi emendamenti richiamandomi allo spirito con il quale, almeno per un certo tratto (il ministro Ruberti me ne darà atto), abbiamo lavorato in Commissione, cercando di dare a questo Ministero che nasce una fisionomia diversa da quella dei ministeri tradizionali. Il Presidente mi consentirà di illustrare (credo che questo vada ad economia dei lavori) sia l'emendamento 11.1, che l'11.2. Li illustrerò congiuntamente perchè rispondono all'esigenza di fare in modo che si affermi l'idea di superare il concetto delle direzioni generali che ci trovò concordi, che ispirò il lavoro nostro e quello del compianto senatore Ruffilli, che voglio qui ricordare non ritualmente, perchè questa convergenza di idee e di lavoro fu un aspetto proficuo.

Tale idea era rappresentata dal fatto che abbiamo introdotto i dipartimenti. Inoltre abbiamo introdotto un altro elemento importantissimo, vale a dire quello della flessibilità dell'ordinamento interno del Ministero, che supera l'impianto tradizionale basato sulle direzioni generali, cioè quell'impianto verticistico che è per sua natura amministrativamente rigido.

Tuttavia la contraddizione che permane in questa normativa, così come è stata redatta, è quella di un numero eccessivo di dipartimenti.

Perchè solleviamo la questione di una riduzione dei dipartimenti almeno a quattro? Il motivo è che la suddivisione in un numero eccessivo di dipartimenti infrange l'ispirazione fondamentale, del resto riportata testualmente nell'articolo, che parla di settori omogenei. Allora il Ministro mi dovrebbe dire, per cortesia, se egli giudica omogeneo il criterio adottato, in base al quale la ricerca scientifica, la ricerca applicata, la ricerca finalizzata debbono essere partitamente segnate da un ordinamento organizzativo che vede per ciascuna di esse la possibilità di istituire un dipartimento. Quando l'articolo, nella fase precedente parla di settori omogenei dovrebbe conseguentemente giungere ad indicare tali settori nel merito, nel contenuto. Quindi indicare cinque dipartimenti è eccessivo, soprattutto perchè, facendo una rapida analisi delle elencazioni contenute, si arriva al massimo – seguendo il criterio dell'omogeneità – a quattro dipartimenti.

Infatti, accorpando tutto il settore della ricerca in modo omogeneo, avremmo il dipartimento della programmazione e del coordinamento generale, quello dell'istruzione universitaria, quello della ricerca, che – ripeto – va accorpata a mio giudizio se vogliamo seguire questo criterio di omogeneità, ed infine rimane il dipartimento legislativo. Quest'ultimo tra l'altro ritengo debba essere un servizio. Non vedo perchè gli affari giuridici e legislativi debbano costituire un dipartimento, a meno che questo settore non venga accorpato con la programmazione. Non ho approfondito questo argomento, ma potrebbe anche essere possibile, poichè oggi un'attività di promozione legislativa di un Ministero moderno dovrebbe legare ai contenuti della programmazione della politica generale l'elaborazione tecnica delle proposte di legge.

Anche questa, quindi, potrebbe essere una strada per creare addirittura tre dipartimenti. Noi ne proponiamo quattro e diamo un'indicazione precisa, quella di andare ad un accorpamento omogeneo, più serio, più coerente. Ugualmente facciamo per i servizi. Vogliamo ridurre questi ultimi al numero di 6. Anche in questo caso il passaggio da 8 servizi a 6 non rappresenta una forzatura, poichè abbiamo la possibilità di operare in modo più coerente per quanto riguarda la documentazione, gli studi, l'anagrafe nazionale delle ricerche, la sovrintendenza agli organi collegiali e la vigilanza sugli enti. Anche qui abbiamo una partizione che mi sembra frammentaria.

A mio avviso, è opportuno compiere una riflessione su questo punto, poichè non vorrei che strada facendo – come è accaduto già per alcune norme e come potrebbe accadere quando discuteremo del personale – non si corra il rischio di snaturare l'ispirazione iniziale cui mi sono richiamato e cioè che creandosi finalmente un nuovo Ministero si rompe la tradizione, per così dire, preunitaria, cavouriana dell'impianto verticalizzato dei Ministeri, per passare ad un Ministero più agile, ordinato per compiti di programmazione e non organizzato per compiti di sovrapposizione gerarchica.

Questo è il ragionamento che volevo sottoporre ai colleghi, facendo notare che il numero in diminuzione che noi proponiamo rappresenta un'indicazione simbolica e sostanzialmente accettabile. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* ELIA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta indubbiamente di materia che ha un margine abbastanza ampio di opinabilità, poichè presenta dei vantaggi ma anche alcuni svantaggi. L'impostazione della Commissione propendeva a lasciare questo margine di elasticità entro cui il Governo avesse anche la possibilità di non dare copertura a tutti i posti dei dipartimenti. Tuttavia, mi rendo ben conto della preoccupazione, dovuta all'atmosfera che vi è al riguardo nel nostro paese, che quando vi sono posti disponibili essi vengano tutti coperti.

Data, quindi, l'opinabilità della materia i relatori si rimettono all'Assemblea.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, mi sembra che l'osservazione sull'opinibilità di questo aspetto sia del tutto condivisibile. Vorrei però richiamare l'attenzione sulle varie tipologie di ricerca, per mettere in evidenza che vi sono tipologie di ricerca così profondamente diverse, come i meccanismi di sostegno alla ricerca industriale, per cui la relativa gestione non è facilmente riconducibile alla gestione della ricerca universitaria e degli enti pubblici di ricerca. E ciò anche se, ovviamente, sul piano organizzativo si può prevedere un unico dipartimento diviso in parti.

Ci troviamo, quindi, nel campo dell'opinabilità. Personalmente ritengo che la messa a punto della struttura organizzativa attraverso il regolamento, su cui si richiede poi il parere del Parlamento, possa in pratica permettere anche di verificare in concreto, operativamente, se utilizzare o meno tutte le disponibilità.

Ad ogni modo, essendo in realtà possibile avere un margine di elasticità e di opinabilità su questo punto, credo che il Governo si possa, così come hanno fatto i relatori, rimettere al parere dell'Assemblea, a conferma del fatto che non c'è la volontà di creare una struttura particolarmente ampia. La previsione è ispirata all'opportunità di dare margini di elasticità maggiori, anche perchè la creazione di strutture organizzative troppo complesse, permette sovente di radicare nella struttura amministrativa una concentrazione di potere che, o si chiami direzione generale, o si chiami dipartimento, finisce poi con l'investire un settore troppo ampio. Talune volte decomporre in parti una struttura operativa può anche permettere un'azione più elastica rispetto alla gestione del sistema che si governa, ossia delle università, degli enti di ricerca e dei meccanismi in sostegno della ricerca industriale.

In complesso, quindi, ritengo sarebbe preferibile cercare in concreto la soluzione migliore disponendo di maggiori margini di elasticità. Tuttavia, se questo è un punto rispetto al quale l'Assemblea ritiene più conveniente assumere fin da ora una decisione, il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dai senatori Maffioletti e Vesentini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dai senatori Maffioletti e Vesentini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 e delle allegate tabelle:

Art. 12.

(*Personale*)

1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono stabilite nella allegata Tabella A.

2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione per ciascuna qualifica è prevista nella allegata Tabella B. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto, entro il predetto limite numerico complessivo, possono essere variate, in relazione a specifiche esigenze di funzionalità del Ministero e alla disponibilità dei posti, le qualifiche individuate nella Tabella B nonchè le dotazioni organiche di ciascuna qualifica in una percentuale non superiore al 25 per cento di quella stabilita nella stessa Tabella B.

3. La commissione di disciplina è costituita secondo le norme vigenti.

4. Per i fini di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *h*), e per sopperire ad ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può avvalersi di esperti a tempo pieno e di elevata qualificazione, fino ad un numero massimo di dieci unità. Tra questi, gli estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta. I dipendenti pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. A tutti i direttori di dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

5. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *f*), per collaborazioni a tempo parziale, nonchè per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso articolo 11, comma 4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono

annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro.

6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero.

TABELLA A

(prevista dall'articolo 12, comma 1)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	7	Direttore di dipartimento	
			Consigliere ministeriale	7
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore di dipartimento	
			Direttore di servizio	
			Direttore di ufficio	
			Consigliere ministeriale aggiunto	
			Ispettore	16
E	Primo dirigente	32	Vice direttore di servizio	
			Vice direttore di ufficio	
			Vice consigliere ministeriale aggiunto	32
		55		55

TABELLA B

(prevista dall'articolo 12, comma 2)

QUALIFICA FUNZIONALE	DOTAZIONE
IX Livello	60
VIII Livello	110
VI Livello	150
V Livello	160
III Livello	70
TOTALE ...	550

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

12.1 POLLICE

Al comma 1, sostituire la tabella A richiamata con la seguente:

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	7	Direttore di dipartimento	
			Consigliere ministeriale	6
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore di dipartimento	
			Direttore di servizio	
			Direttore di ufficio	
			Consigliere ministeriale aggiunto	
			Ispettore	14
E	Primo dirigente	32	Vice direttore di servizio	
			Vice direttore di ufficio	
			Vice consigliere ministeriale aggiunto	28
		55		48

12.7 MAFFIOLETTI, ALBERICI, GIUSTINELLI, CALLARI GALLI, CHIARANTE, VESENTINI, NOCCHI, LONGO

Al comma 2, sostituire le parole: «550 unità» *con le altre*: «400 unità».

Conseguentemente, sostituire la tabella B richiamata con la seguente:

QUALIFICA FUNZIONALE	DOTAZIONE
IX Livello	60
VIII Livello	110
VI Livello	90
V Livello	90
III Livello	50
TOTALE ...	400

12.3 (Nuovo testo) MAFFIOLETTI, ALBERICI, GIUSTINELLI, CALLARI GALLI, CHIARANTE, VESENTINI, NOCCHI, LONGO

Al comma 2, sostituire la tabella B richiamata con la seguente:

«

Qualifica funzionale	Dotazione
IX Livello	40
VIII Livello	80
VII Livello	90
VI Livello	100
V Livello	120
IV Livello	70
III Livello	50
TOTALE ...	550

».

12.6 I RELATORI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dieci unità» *con le altre*: «otto unità».

12.4 VESENTINI, CALLARI GALLI

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «conferimento dell'incarico», *inserire le seguenti*: «comunque assegnato con decreto motivato in base alle competenze della persona nominata».

12.5 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE, BOATO

Sopprimere il comma 5.

12.2 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. È chiaro che per quanto riguarda l'emendamento 12.1, la proposta soppressiva in esso contenuta vuole concretizzare la nostra opposizione istituzionale al Ministero.

Ben consapevoli però che la soppressione da noi auspicata non avverrà, abbiamo allora presentato in subordine una proposta di soppressione del comma 5 dell'articolo. Vorrei che i colleghi conoscessero questa norma, perchè essa si riferisce ad una questione abbastanza spinosa. Tale norma recita: «Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 11, comma 4) lettera *f*), per collaborazione a tempo parziale, nonchè per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento, di cui allo stesso articolo 11, comma 4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro». Vorrei richiamare la vostra attenzione su questo comma, veramente bello in tempo di risparmio sulla spesa pubblica. Il Ministro infatti, grazie ad esso, decide di assumere, per che cosa e quanto pagare il personale che ha assunto.

Io penso che sopprimere questo comma coincida soprattutto con una questione di moralità politica.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, prendo la parola per illustrare gli emendamenti 12.7 e 12.3. Comprendo, Presidente, che si tratta di emendamenti piuttosto ostici, per una resistenza che si è sviluppata di fronte ad una questione che pesa negativamente sulla tradizione amministrativa italiana, la quale ci porta a dire che un ministero è importante se ha parecchio personale. Non credo che il ministro Ruberti segua tale filosofia, tutt'altro; ritengo infatti che condivida con me l'idea che il personale di un ministero come questo debba essere un personale qualificato e che debba esservi più un personale professionalmente adeguato ai compiti di indirizzo e programmazione che un personale schiacciato da una congerie di qualifiche operative e amministrative. Ora a me sembra che anche qui impostare un ministero di programmazione e non un ministero di gestione comporti una revisione della tabella A. A noi sembra infatti che essa configuri un numero eccessivo di dirigenti e riteniamo che sia opportuno ridurli a 48 unità. Pensiamo inoltre che dalle 550 unità ragionevolmente si possa passare a 400 unità e noi le suddividiamo, diversamente dalla proposta della Commissione (ci siamo riservati di esaminare la ripartizione delle qualifiche), portando al nono livello 60 unità, all'ottavo livello, che possiamo ritenere di «cerniera» qualitativamente importante, 110 unità (che riteniamo sia una considerevole dotazione) e poi via via riduciamo per arrivare a 90 unità per il sesto livello, a 90 unità per il quinto livello e a 50 unità per il terzo livello.

Ora è chiaro che ciò significa fare anche qui un salto di qualità, puntare su una dotazione più consistente per i livelli professionalmente più specifici, per così dire più caratterizzanti, e avere un personale amministrativo e operativo di minore consistenza.

Quindi, poichè questo discorso è calibrato sull'impostazione dell'ordinamento del Ministero, se poi si vuole fare un discorso per cui si deve prendere per forza tutto quello che ci arriva dal Ministero della pubblica istruzione e si deve aggiungere tutto quello che ci arriva dalla Presidenza del Consiglio, fare la somma di questo e da questo far derivare l'organico del Ministero, allora, signori, cadiamo nella vecchia trappola storica per cui si fanno prima gli organici e su di essi si disegna l'ordinamento, per cui si fa prima il discorso sul personale e poi quello sulle funzioni.

Allora è chiaro che un discorso sulla funzione e sull'ordinamento deve precedere quello sull'assetto del personale. Un personale funzionale ad un tipo di Ministero come quello proposto è un personale più snello, più qualificato e non schiacciato dalle qualifiche operative, ma qualificato da incarichi più elevati. Questo è il ragionamento che noi facciamo. È un ragionamento che abbiamo condensato nelle cifre con un certo equilibrio, perchè abbiamo ridotto semplicemente di 150 unità e lo consegniamo all'attenzione dell'Assemblea.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei far presente che con l'emendamento 12.6 non si fa una variazione del numero complessivo delle unità di personale che la Commissione ha ritenuto, nell'ambito del lungo dibattito che c'è stato su questo argomento, necessario alla formazione del nuovo Ministero. Naturalmente la Commissione ha sempre agito in base non solo ad una valutazione diretta dei singoli commissari, che è sempre relativa, ma anche in base alle indicazioni che il Governo forniva, perchè è evidente che il Governo ha il dovere e il diritto di proporre come deve essere – in dimensione e in qualità – l'assetto degli elementi che debbono strutturare questo Ministero. Quindi la responsabilità primaria perlomeno a mio parere

e credo anche a parere del relatore presidente Elia, deve essere riservata al Governo per questa materia.

Quindi, abbiamo seguito le indicazioni del Ministro; però, indubbiamente, ci siamo accorti che c'era come una specie di accumulo verso alcuni livelli e mancavano completamente altri livelli funzionali, che pur sembrano necessari alla funzionalità del Ministero.

Allora, fermo rimanendo il tetto di 550 unità, che è stato già frutto di una riduzione rispetto all'ipotesi primitiva che arrivava a 670 unità, se non ricordo male (c'è già stato, quindi, un taglio molto notevole), abbiamo pensato, con l'emendamento 12.6, di compiere una ridistribuzione interna dei vari livelli funzionali praticamente uguale a quella risultante dal processo di ridistribuzione di cui parlava il senatore Maffioletti. Però, a nostro parere, questo nostro emendamento è più equilibrato, perchè prevede anche il settimo e il quarto livello non previsti dall'emendamento presentato dal senatore Maffioletti.

VESENTINI. Signor Presidente, il comma 4 dell'articolo 12 prevede che il Ministro possa avvalersi di esperti a tempo pieno e di elevata qualificazione, fino ad un numero massimo di 10 unità che può nominare per un periodo di 5 anni, rinnovabile una sola volta.

Ora, l'idea di utilizzare degli esperti in strutture di questo tipo è ottima, anche se io non prevedo vita facile per l'inserimento di esperti esterni in una struttura burocratica.

Comunque sia, il fatto che si sia compiuta una riduzione dei dipartimenti e dei servizi porta naturalmente a prevedere una riduzione in scala del numero degli esperti, per cui ne proponiamo otto invece di dieci.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con l'emendamento 12.5 si propone di assicurare che gli esperti assunti a tempo pieno e con delicatissime funzioni nel Ministero vengano nominati con decreto motivato in base alla competenza della persona nominata. Credo che il senso dell'emendamento sia chiarissimo: noi abbiamo ovviamente la massima fiducia nella persona del Ministro *pro tempore*, ma dobbiamo garantire sia il Ministro *pro tempore* attuale sia i prossimi Ministri *pro tempore* dalla critica possibile di nomine arbitrarie: e in questo senso dobbiamo fornire loro l'occasione, l'opportunità e l'obbligo di motivare in modo persuasivo, di fronte all'opinione pubblica, la scelta delle persone che vengono chiamate a incarichi così delicati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, *relatore*. Esprimo parere negativo sull'emendamento 12.1 perchè è impossibile ipotizzare un modello di amministrazione senza dirigenti.

Sull'emendamento 12.7 mi sono già dichiarato contrario, anche perchè la Commissione ha operato, rispetto alla prima ipotesi, una equilibrata riduzione del numero dei dirigenti da 63 a 55, quindi già c'è stato un taglio.

Circa l'emendamento 12.3, ho già detto prima che noi proponiamo un diverso assetto della tabella e quindi sono contrario.

Sull'emendamento 12.4 mi rimetto al Governo, però faccio notare che dalla primitiva ipotesi di 35 esperti che era nel testo governativo già la

Commissione ha portato il numero a 10: quindi già c'è stato un taglio molto notevole del numero di questi esperti.

L'emendamento 12.5 io credo che non si debba accogliere, perchè viene ad incidere sulle competenze tradizionali dei Ministri: fa parte della loro responsabilità scegliere gli esperti.

Circa l'emendamento 12.2, anche questo lo trovo non coerente proprio con le funzioni di coordinamento e di stimolo che deve avere questo Ministero, perchè i gruppi di lavoro sono previsti non solo in tutte le Amministrazioni ma, a maggior ragione, sembrano giustificati quando si tratta di ricerca scientifica, dove ci sono esperienze e campi talmente particolari che senza gli esperti non potrebbero essere affrontati. Quindi sono contrario alla soppressione.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Desidero anzitutto pronunciarmi sulla proposta dell'emendamento 12.3 per la riduzione del numero del personale da 550 unità a 400. Non ritengo si possa accettare perchè, pur rendendomi conto delle preoccupazioni e delle motivazioni presentate per questo emendamento, l'esperienza nella gestione di quest'anno del Ministero, e la conoscenza dei compiti per la parte universitaria, mi portano a richiedere questo maggior numero di personale. Quindi non mi sento di poter assumere la responsabilità di una riduzione; anzi, sono convinto che l'esperienza dimostrerà che, se si vogliono effettivamente svolgere i compiti di indirizzo, di coordinamento e di programmazione, sarà necessaria una maggiore quantità di personale.

Precisato questo punto, per il quale sulla base dell'esperienza, non ritengo che si possa svolgere l'attività del Ministero con 400 unità di personale, concordo con i vari giudizi espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la 5ª Commissione sull'emendamento 12.6 si rimette alla sua valutazione: vuole esprimersi, per cortesia?

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Sulla diversa articolazione delle qualifiche funzionali sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3 nel nuovo testo, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato, con le allegate tabelle.

È approvato.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Correnti è stato chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in sostituzione del senatore Ferrara Maurizio.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13:

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

(*Ragioneria centrale*)

1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del tesoro.

2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro –

Ragioneria generale dello Stato – viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 appartenenti alla terza qualifica funzionale; 7 appartenenti alla quarta qualifica funzionale; 6 appartenenti alla quinta qualifica funzionale; 8 appartenenti alla sesta qualifica funzionale; 7 appartenenti alla settima qualifica funzionale; 3 appartenenti all'ottava qualifica funzionale e 1 appartenente alla nona qualifica funzionale.

3. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al Quadro I della Tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, rideterminate in attuazione del disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e all'articolo 8, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di 1 posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e 4 posti con funzioni di direttore di divisione.

5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

6. I 4 posti di primo dirigente portati in aumento ai sensi del comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(*Trasferimento di fondi*)

1. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese si provvede:

a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero;

b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria.

2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, in apposita rubrica del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo Ministero, nonchè quelle di carattere generale afferenti alle spese di funzionamento della predetta Direzione generale - spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre amministrazioni presso i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e degli altri Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi.

7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati dalle amministrazioni stesse.

8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo 13.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. Il Ministro è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il proprio Ministero, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8-*ter*. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e della rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1988, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono annullati e i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno riemessi nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 1989.

8-*quater*. I titoli di spesa, emessi a carico delle predette rubriche ed estinti in tempo utile, ma contabilizzati dalle Tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto "sospesi" sono trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei predetti titoli alle Ragionerie centrali presso le

Amministrazioni che ne hanno disposto l'emanazione, le quali, dopo aver effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvedono a trasmettere detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

8-*quinquies*. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1988 sugli stanziamenti indicati nel presente articolo e nell'articolo 18 possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo».

14.1 IL GOVERNO

Invito il Ministro ad illustrarlo.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, l'emendamento 14.1 era stato già presentato in Commissione ed era stato considerato troppo tecnico. In realtà è un emendamento necessario per rendere operativa, una volta istituito il Ministero, la fase di transizione. Vorrei ricordare che quando fu costituito il Ministero dell'ambiente in data 8 luglio 1986 fu necessario, il 30 dicembre 1986, provvedere con un decreto per regolamentare la fase transitoria. Quindi se vogliamo evitare una decretazione a qualche mese dall'istituzione del Ministero, occorre prevedere questa fase transitoria che è suggerita tecnicamente dal Ministero del tesoro e che sostanzialmente ricalca quella dei casi precedenti.

Raccomando vivamente che venga inserita questa parte, per evitare che ci si trovi in difficoltà una volta istituito il Ministero e si debba ricorrere, come altre volte è avvenuto, a quella decretazione che viene in generale considerata negativamente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole perchè si tratta di un emendamento tecnico opportuno sia per i contenuti sia per la tempestività che consentirà alla gestione del bilancio del nuovo Ministero anche il trasferimento dei fondi immediatamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(*Università*)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del

rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei princìpi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei princìpi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato dai:

a) rappresentanti dei presidenti dei consigli di corso di laurea, eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà;

b) rappresentanti dei direttori dei dipartimenti e degli istituti, eletti in numero corrispondente a quello indicato alla lettera *a*);

c) rappresentanti dei professori associati eletti in numero pari alla metà del numero complessivo dei presidi di facoltà e dei componenti di cui alle lettere *a*) e *b*);

d) rappresentanti dei ricercatori, eletti in numero corrispondente a quello indicato alla lettera *a*);

e) rappresentanti degli studenti, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera *a*);

f) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera *a*).

Le predette quote sono, ove necessario, arrotondate all'unità superiore.

3. Gli statuti devono comunque prevedere:

a) l'elettività del rettore;

b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;

c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari;

e) l'adozione di *curricula* didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;

f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;

g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.

4. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei princìpi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2.

5. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c), d), e), f) *con le seguenti*:

«*a*) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti ai quali afferiscano almeno 15 professori di ruolo;

b) da due rappresentanti eletti fra i professori ordinari e associati per ciascuna delle aree scientifiche e disciplinari rappresentate nell'ateneo ed individuate – in numero non inferiore a quattro – dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10, comma 6;

c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera *b*), fra i ricercatori della stessa area;

d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà, e comunque non inferiore a cinque;

e) da rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera *a*).

Sostituire le parole da: «Le predette quote» *alla fine del comma con le altre*: «Il regolamento elettorale è deliberato dal senato accademico su proposta della commissione di ateneo di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

15.10 ALBERICI, VESENTINI, CALLARI GALLI

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo dell'alinea, le lettere a), b), c), d), e), f), *e l'ultimo periodo del comma con i seguenti*:

«In tal caso lo statuto delle università, sentito il consiglio di amministrazione, è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, integrato da un egual numero per ciascuna delle seguenti componenti:

a) direttori di dipartimenti e di istituti, eletti dai membri dei dipartimenti e degli istituti;

b) professori associati eletti dai medesimi;

c) ricercatori eletti dai medesimi;

d) dipendenti amministrativi e tecnici eletti dai medesimi;

e) studenti eletti secondo criteri e modalità definite dal Senato accademico integrato dalle componenti di cui alle lettere precedenti».

15.12 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE, BOATO

All'emendamento 15.15, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole:* «e comunque non inferiore a cinque».

15.15/1 ALBERICI, CHIARANTE, VESENTINI, CALLARI GALLI, STRIK LIEVERS, NOCCHI, CASADEI LUCCHI, FRANCHI

Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c), d), e) *ed* f) *con le seguenti:*

«*a*) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare l'entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;

b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate – in numero non inferiore a quattro – dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 6;

c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera *b*) fra i ricercatori della stessa area;

d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà;

e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera *a*), con arrotondamento alla unità superiore».

Sostituire il periodo finale con il seguente comma 2-bis: «Il regolamento elettorale è deliberato dal Senato accademico sentito il consiglio di amministrazione».

15.15 I RELATORI

Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) *e* d) *con le seguenti:*

«*a*) da un egual numero di professori associati eletti dai professori di ruolo;

b) da un egual numero di rappresentanti dei ricercatori;

c) da un egual numero di rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

d) da un egual numero di rappresentanti degli studenti».

15.14 POLLICE

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole*: «dei presidenti».

15.1 POLLICE

Al comma 2 lettera a), *dopo la parola*: «eletti», *inserire le seguenti*: «da questi, fra i propri membri».

15.2 POLLICE

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole*: «dei direttori».

15.3 POLLICE

Al comma 2 lettera b), *dopo la parola*: «eletti», *inserire le seguenti*: «al loro interno dai componenti dei Consigli di dipartimento e dai Consigli di istituto».

15.4 POLLICE

Al comma 2 lettera c), *sostituire le parole*: «pari alla metà del numero complessivo dei presidi di facoltà e dei componenti di cui alle lettere *a*) e *b*)», *con le altre*: «corrispondente a quello indicato alla lettera *a*)».

15.5 POLLICE

Al comma 2 lettera e), *sostituire le parole*: «alla metà di», *con le altre*: «corrispondente a».

15.6 POLLICE

Al comma 2, lettera f), *sostituire le parole*: «alla metà di» *con le altre*: «corrispondente a».

15.7 POLLICE

Sopprimere il comma 3.

15.11 ALBERICI

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

«*b*) il rispetto del carattere pubblico e non confessionale dell'insegnamento nonchè del diritto allo studio».

15.8 POLLICE

Al comma 3, lettera d), *sostituire le parole*: «dei professori e dei ricercatori universitari» *con le altre*: «del personale dell'università».

15.9 POLLICE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «Fino all'entrata in vigore della legge sull'autonomia di cui all'articolo 6, l'autonomia finanziaria e di spesa è limitata ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali ai sensi del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

15.16 ALBERICI, VESENTINI, CHIARANTE, STRIK LIEVERS, CALLARI GALLI, NOCCHI, SCIVOLETTO, FRANCHI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono devolute alle università e agli istituti di istruzione universitaria tutte le attribuzioni già spettanti all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari.

5-*ter*. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e del direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina».

15.13 I RELATORI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ALBERICI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 15, si tratta di uno dei punti maggiormente discussi anche nella Commissione e nel comitato ristretto. Anche a questo riguardo c'è una proposta presentata dai relatori che dimostra come ci sia un tentativo di pervenire ad una soluzione che modifichi il testo attualmente in discussione: io mi limiterò pertanto a fare una illustrazione rapidissima.

Mi limiterò a dire semplicemente che noi avevamo insistito – e questo è recepito nell'emendamento del relatore – che il Senato avesse la possibilità di superare quella visione corporativa delle componenti, che aveva caratterizzato la formulazione precedente. Avevamo fatto quindi la proposta di introdurre non il criterio delle rappresentanze per fasce corporative ma il criterio di rappresentanze per aree di professionalità e di competenza. Questo principio mi sembra accolto per cui se già lo posso anticipare, intenderemmo ritirare questo emendamento 15.10 riservandoci di mantenere eventualmente gli altri emendamenti che riguardano punti dell'articolo 15 che non sono contemplati nell'ultimo emendamento presentato dai relatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.11 esso è soppressivo del comma 3. Nel comma 3 dell'articolo 15 (si tratta di una questione delicata alla quale dedicherò solo due parole) si prevede una norma transitoria: si stabilisce che se dopo un anno dall'approvazione di questa legge non sarà stato approvato il provvedimento sull'autonomia le università potranno darsi statuti autonomi.

A tale proposito devo dire con molta franchezza che, dopo che questa mattina è stato approvato l'emendamento che modifica le forme di controllo nei confronti degli statuti, un'articolazione più democratica del senato è fortemente compromessa. Infatti, dare autonomia al senato accademico perchè compia le sue scelte statutarie, e poi prevedere un *iter* di controllo tale per cui lo statuto (scusate la semplicità) può rimanere nell'armadio per un anno, è una contraddizione che indebolisce fortemente l'elemento di novità contenuto in questo testo.

Quindi, proprio perchè noi eravamo contrari ad una concezione imbrigliata dell'autonoma, non condividiamo neanche il comma 3, in quanto

quest'ultimo individua una serie di questioni: ad esempio, deve essere mantenuta comunque nello statuto l'elettività del rettore. Siamo tutti d'accordo su questo punto, ma l'elezione del rettore per quanti anni dura? Per quale motivo, allora, perchè non stabiliamo l'elettività anche di altri organismi, come i presidi di facoltà? Se imbocchiamo questa strada noi precostituiamo una specie di griglia tale che la futura legge sull'autonomia sostanzialmente avrà una assai limitata ragion d'essere. Inoltre, rischiamo di imbrigliare fortemente la possibilità di autonomia statutaria.

Per questi motivi noi manteniamo il nostro emendamento 15.11, soppressivo del comma 3, mentre ritiriamo l'emendamento 15.10 che ho illustrato.

POLLICE. Signor Presidente, sulla questione affrontata dall'articolo 15 io ed i miei collaboratori ci siamo soffermati in maniera più pregnante in quanto affronta una questione di fondo, strettamente collegata alla democrazia e al ruolo che quest'ultima assumerà all'interno del Ministero. Desidero, pertanto, soffermarmi su questo articolo, in particolar modo sul punto che tratta le rappresentanze delle diverse categorie nell'organo decisivo della legge, quello a cui è demandato di fatto il potere di elaborare regolamenti e statuti (quest'aspetto è il centro di tutta la legge). È con l'articolo 15 che si decide se l'autonomia di cui il Governo parla è soltanto un'autonomia corporativa oppure se si raggiungerà una vera autonomia che però (come noi sosteniamo) non esiste se non viene attuato un contemporaneo processo di democratizzazione. Il nesso autonomia-democratizzazione significa che bisogna pensare ad una vera e propria fase costituente dell'università, fase in cui devono essere a pieno titolo coinvolte tutte le categorie universitarie, rompendo l'attuale stratificazione del potere accademico ed il monopolio che di fatto sta nelle mani delle potenti corporazioni dei professori ordinari, che condizionano tanto pesantemente la vita dell'università e le decisioni del Parlamento attraverso la loro potente *lobby*. Non voglio toccare la suscettibilità dei tanti professori presenti in quest'Aula, ma desidero che si rifletta un momento su questo problema.

Abbiamo a confronto almeno quattro ipotesi: quella del Governo, che naturalmente il ministro Ruberti conosce molto bene; quella del Partito comunista, illustrata dalla senatrice Alberici; quella sollecitata dall'assemblea nazionale dei ricercatori di cui mi sono fatto interprete, perchè non c'era nessuno che accogliesse queste istanze e quindi mi sono fatto garante che venisse data voce e rappresentanza parlamentare ad un settore importante della nostra società civile (indipendentemente dalle idee politiche dei membri di questa associazione) e, infine, quella presentata sommessamente da Democrazia proletaria.

Il Senato già conosce le diverse ipotesi e quindi tralascerò l'illustrazione analitica di ciascuna.

Vorrei invece sottoporvi, se mi prestate un momento di attenzione, i calcoli da noi elaborati sulle conseguenze delle diverse ipotesi in termini di rappresentanza delle diverse categorie, in modo che il Senato sappia con precisione cosa deciderà scegliendo l'una o l'altra ipotesi. Per far questo abbiamo ipotizzato l'università tipo, formata da cinque facoltà o aree, come le chiama il Partito comunista, da una decina di consigli di corsi di laurea (l'organo preposto alla programmazione e alla gestione della didattica) e da circa venti dipartimenti (l'organo preposto alla ricerca universitaria).

Non è banale ricordare che questi organi hanno rappresentanze diverse. Mentre i consigli di facoltà sono composti di fatto dai soli professori ordinari e associati, con irrisorie rappresentanze di ricercatori e studenti, i consigli di corsi di laurea vedono al loro interno i ricercatori fino ad un quinto del loro totale ed una rappresentanza degli studenti. Nei consigli di dipartimento infine sono presenti tutti i ricercatori e vi è una rappresentanza dei non docenti.

Nel nostro modello matematico abbiamo distinto l'elettorato attivo da quello passivo per ciascuna categoria; abbiamo infine calcolato le percentuali di rappresentanza, che non consistono nel numero dei membri che ciascuna categoria eleggerà, ma nel numero massimo di rappresentanti per cui essa vota oppure nel numero dei suoi membri che possono risultare eletti secondo le diverse ipotesi in discussione.

La prima ipotesi, quella del Governo, aggiunge ai cinque presidi (come si ricorderà, abbiamo ipotizzato un'università tipo con cinque facoltà) cinque presidenti dei consigli di corsi di laurea eletti dai presidenti stessi, cinque direttori dei dipartimenti eletti dai direttori stessi ed a ciò si aggiungono rappresentanze a scalare di associati, ricercatori, studenti e non docenti. Quali sono le percentuali di rappresentanza di questa ipotesi? Ve le dico subito. Gli ordinari votano per eleggere quindici membri su un totale ipotizzato di trentaquattro; dunque esercitano il 41 per cento dell'elettorato attivo. Gli associati votano solo per eleggere tredici membri, i cinque presidi più i loro otto rappresentanti di categoria; dunque esercitano il 38 per cento dell'elettorato attivo. Queste percentuali crollano al 14 per cento per i ricercatori e addirittura all'8 per cento per gli studenti e per il personale amministrativo-tecnico, cioè per le due categorie decisive numericamene e, per la nostra visione dell'università, anche funzionalmente.

Ancora peggiore la situazione dell'elettorato passivo. I professori ordinari sono ancora da soli al 41 per cento; gli associati scendono al 23 per cento (essi infatti votano per i presidi di facoltà, ma non possono esserlo); ricercatori, studenti, tecnici-amministrativi restano fermi alle loro percentuali: 14 per cento, 8 per cento ed ancora 8 per cento.

Interesserà sapere che l'ipotesi presentata dal Partito comunista è per certi aspetti anche peggiore. Nel nostro modello ordinari e associati possono votare per il 60 per cento dei 33 membri che la loro ipotesi prevederebbe per la nostra immaginaria università tipo. Si tratta del 60 per cento per ciascuna categoria, poichè qui convergono diverse categorie a votare i rappresentanti dei dipartimenti e delle aree, oltre ai presidi. I ricercatori eserciterebbero il 30 per cento dell'elettorato attivo, gli studenti il 15 per cento, i tecnici-amministrativi – ancora una volta i più penalizzati – solo il 9 per cento.

Ancora peggiore è la situazione dell'elettorato passivo nell'ipotesi presentata dal Partito comunista. Agli ordinari spetterebbe il 60 per cento degli eleggibili; agli associati il 30 per cento, il 15 per cento ai ricercatori e studenti, il 9 per cento alle cenerentole dei tecnici-amministrativi. Sottolineo che le percentuali danno una somma superiore a cento – è ovvio – perchè diverse categorie convergono ad eleggere una stessa rappresentanza. Dunque l'attenzione va concentrata sullo scarto che esiste tra le diverse rappresentanze.

L'ipotesi di rappresentanza da noi avanzata a nome dell'assemblea nazionale dei ricercatori è certamente più equanime. Essa prevede una pari

rappresentanza di tutte e cinque le categorie: quella degli ordinari coinciderebbe con quella dei presidi di facoltà, ma essi potrebbero anche partecipare all'elezione dei rappresentanti dei professori associati; ricercatori, studenti, tecnici e amministrativi eleggerebbero al proprio interno il loro 20 per cento di rappresentanza. L'elettorato attivo sarebbe dunque del 40 per cento per ordinari ed associati, del 20 per cento per gli altri, mentre quello passivo si aggirerebbe intorno al 20 per cento.

La nostra proposta è leggermente più articolata e si fonda su due presupposti: in primo luogo che vada garantita non solo la rappresentanza delle categorie, ma anche quella degli organi diversi in cui si articolano le funzioni dell'università. In particolare l'esclusione dei Consigli del corso di laurea – l'organo, tanto per intenderci, della didattica universitaria – da tutte le proposte tranne la nostra, è una conferma assai preoccupante dell'interpretazione che noi diamo a questa legge, come un tentativo di mortificare il servizio pubblico e la didattica a vantaggio dei privati e della ricerca su commissione. In secondo luogo, all'interno di tali organi l'elettorato sia attivo che passivo deve essere garantito a tutti i membri di essi, quali che siano le loro categorie. Solo così, ci sembra, si può valorizzare davvero la comunità scientifica universitaria dove – se e dove funziona davvero come comunità scientifica – vivono e lavorano fianco a fianco ordinari e ricercatori, tecnici e amministrativi, associati ed altro personale.

Vi sono ricercatori nelle più prestigiose *équipes* di ricerca italiana, a cominciare da quella tanto osannata del professor Rubbia, e vi sono amministratori decisivi per il funzionamento dei dipartimenti. Di questo bisogna tenere conto. Non ha invece, a nostro parere, alcun senso che i dipartimenti siano rappresentati da membri eletti dai direttori di dipartimento, cioè da soli ordinari, secondo la proposta del Governo, come ho avuto modo di dimostrare poc'anzi.

Applicando questi due criteri alla nostra università-tipo, composta da 5 facoltà, abbiamo, secondo la nostra ipotesi, le seguenti cifre: i professori ordinari avrebbero il 42 per cento sia dell'elettorato attivo che di quello passivo; i professori associati il 56 per cento di quello attivo, poichè correggerebbero con una rappresentanza di categoria la loro esclusione alla eleggibilità a preside ed il 42 per cento di quello passivo; i ricercatori il 28 per cento di quello attivo ed il 42 per cento di quello passivo; i tecnici-amministrativi e gli studenti il 14 per cento di entrambi gli elettorati. Occorre anche considerare che a tali cifre andrebbero aggiunte, nel caso dei ricercatori, le rappresentanze dei consigli di corso di laurea che non è possibile quantificare in sede di previsione, ma che innalzerebbero di molto la percentuale dell'elettorato attivo dei ricercatori. Analogo discorso va fatto per le rappresentanze dei lavoratori tecnici e amministrativi nei consigli di dipartimento e con quelle, ovviamente più esigue, degli studenti.

In conclusione, se davvero si vuole porre mano ad un processo di autonomia fondato sulla democratizzazione e la partecipazione, il nostro modello fornisce una possibilità realistica e funzionale che contempera le giuste esigenze di rappresentanza delle diverse categorie con la rappresentanza dei diversi organi universitari, in modo che autonomia non significhi stravolgimento e crisi delle funzioni vitali dell'università, a cominciare da quelle didattiche e di ricerca pubblica e libera. Se la maggioranza – come mi sembra orientata – rifiuterà questa strada realistica e democratica, ho l'impressione che rivelerà le vere intenzioni che stanno dietro a questo

disegno: distruggere l'università pubblica, affidandola in gestione ad una corporazione conservatrice, perchè questa a sua volta la possa mettere autonomamente sul mercato, trasformando una volta di più i diritti di tutti, garantiti dalla Costituzione, in un bene di mercato, facendo insomma della nostra università pubblica una società per azioni, ancor meno democratica - se fosse possibile esserlo - della Fiat.

* STRIK LIEVERS. Vorrei ricordare, signor Presidente, quanto ho già avuto modo di dire nel mio intervento in sede di discussione generale, tornando così a spiegare le ragioni che ci hanno spinto a presentare il nostro emendamento.

Nel dibattito svoltosi su questo punto in Commissione si confrontavano proposte diverse riguardo al senato accademico allargato e, ad un certo punto, fortissima si era delineata in molte parti della Commissione la vocazione a far prevalere, in un modo o nell'altro, quale che fosse la strada, in questo organismo costituente dei nuovi statuti delle università autonome la ragione di casta, il prevalere cioè dei professori ordinari. In quell'occasione, non perchè la condividessi in pieno, bensì solo perchè fosse sottoposta al voto della Commissione, come ha fatto ora il collega Pollice, presentai l'ipotesi suggerita dall'Assemblea nazionale dei ricercatori, così come ipotesi diversa. Ad un certo momento era allora emersa una ipotesi mediatrice, di iniziativa del Governo, in cui sembrava ci si potesse riconoscere tutti. L'ipotesi governativa era poi però stata abbandonata per far prevalere la logica infausta che ho ricordato della ragione di casta dei professori ordinari. Il testo dell'emendamento da noi presentato ripropone allora, proprio perchè la mia intenzione è quella di riaprire il dibattito, esattamente l'emendamento mediatore che il Governo in quella occasione aveva proposto. In sede di dibattito generale avevo aggiunto però che, riproponendo emblematicamente quell'emendamento, la nostra intenzione era di consentire una riapertura di quel confronto. Tale intento, certo non mi illudo solo per merito del nostro emendamento bensì grazie alle iniziative assunte da varie parti in quest'Assemblea, mi sembra quanto meno raggiunto. Lo dimostra l'emendamento che hanno presentato i relatori il quale, saranno loro naturalmente ad illustrarlo, ha il merito di superare la logica della rappresentanza per categorie e fornisce un segnale molto positivo da cogliere. Ritengo infatti sia questo il terreno giusto in cui mettersi.

Poichè l'obiettivo che mi proponevo di raggiungere con l'emendamento 15.12 è stato raggiunto, ritirerò la nostra proposta emendativa e, dal momento che gli emendamenti del collega Pollice rispecchiano la medesima istanza di avere una rappresentanza che non rappresenti la logica esclusiva delle categorie ma quella rispondente alle diverse istanze proprie della vita di università, preannuncio che, in prima istanza, sosterrò tali emendamenti. Mi riservo invece, se essi non venissero accolti, di sostenere l'emendamento dei relatori, a condizione però che venga accettato il sub-emendamento 15.15/1 ad esso presentato che concerne una diversa presenza degli studenti nell'organo rappresentativo, questione che mi pare fondamentale in quanto è essenziale assicurare un'adeguata rappresentanza nell'organo costituente dei nuovi statuti alla componente della vita universitaria che è interessata in primo luogo alle ragioni della didattica e non a quelle della ricerca, che rischiano di schiacciare le prime sebbene esse siano altrettanto importanti.

Con queste motivazioni e questi preannunci di voto, che pertanto non avrò bisogno di ripetere, ritiro l'emendamento 15.12 da me presentato.

* ELIA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 15.13 si illustra da sè perchè tende chiaramente a dare all'università la possibilità di avere la gestione di una parte del personale che attualmente dipende dall'amministrazione centrale pur svolgendo funzioni strettamente attinenti alla vita degli atenei. Conseguenziale, poi, e cònnesso, è anche l'esercizio della potestà disciplinare che passa per una parte del personale al rettore e al direttore amministrativo.

Più rilevante e che ci ha travagliato lunghissimamente – come è stato detto dalla senatrice Alberici – è la questione della composizione, della integrazione del senato accademico per l'adozione dello statuto ove entro un anno dall'entrata in vigore della legge non sia ancora entrata in vigore la legge sull'autonomia. Noi ci auguriamo che la legge sull'autonomia entri in vigore entro quel periodo, però ci siamo premuniti – per così dire – a favore dell'autonomia disponendo questa possibilità di anticipazione.

Per quel che riguarda la composizione, noi abbiamo ritenuto – anche d'accordo con il Ministro – di valorizzare (senza trascurare le componenti dei professori ordinari, degli straordinari e degli associati) le aree scientifico-disciplinari, in modo che il metodo di rappresentanza fosse più funzionale appunto alla vita dell'università in questa prospettiva. Inoltre, poichè è la prima volta che nominiamo i professori ordinari, pregherei di fare una aggiunta nel testo dell'emendamento 15.15 laddove si dice, alla lettera *b*): «da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari» proporrei di aggiungere: «e straordinari», perchè ci sono anche questi prima che diventino ordinari.

Tuttavia, a parte questo, prendiamo atto volentieri dell'accoglienza che ha incontrato questo nostro emendamento, sia da parte della senatrice Alberici, sia anche per quello che è stato detto ora dal collega Strik Lievers. Inoltre aderiamo all'integrazione per quello che riguarda la rappresentanza studentesca proposta con l'emendamento 15.15/1, con il quale si dice: «e comunque non inferiore a cinque».

Con questo riteniamo di aver dato, dopo tutto il travagliato lavoro prima del comitato ristretto e poi delle Commissioni riunite, un contributo equilibrato alla soluzione di questo problema.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 15.10 e 15.12 sono stati ritirati. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.14, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.11, 15.8, 15.9 e 15.16.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo a quanto diceva il relatore; vorrei però soffermarmi per un minuto su un fatto che mi sembra di grande rilievo e cioè che si sia pervenuti, con la proposta dei relatori sulla composizione del senato accademico integrato per la fase costituente, a recepire due punti importanti: la rappresentanza per aree e una maggiore rappresentanza studentesca. Mi sembra un punto d'approdo di grande rilievo per l'ipotesi che la legge sull'autonomia non venga emanata entro un anno; ed è di grande rilievo anche perchè costituisce un punto di riferimento importante per la legge sull'autonomia. Facciamo un passo avanti molto importante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.14, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ái voti l'emendamento 15.15/1, presentato dal senatore Alberici e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.15.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà a favore di questo emendamento essendo identico all'emendamento che il medesimo Gruppo aveva presentato con uno spirito completamente diverso. Quando noi presentammo questo emendamento avevamo in mente un'idea nobile dell'autonomia che, prima che un fatto politico, è un fatto culturale, dunque non è riassumibile nella arringa avvocatesca grossolana in difesa, fatta dal collega Acquarone di questa mattina.

Noi avevamo in mente un'autonomia dove, nella fase costituente, ci si potesse esercitare nelle vocazioni delle diverse facoltà. Onestamente, avere oggi nella fase costituente, allargato il campo di chi può beneficiarne ma richiedendo però il parere preventivo di una burocrazia (perchè chi si esprimerà sugli statuti non è il Ministro e tutti sappiamo cosa avverrà: i senati dovranno riunirsi in via informale, il «tam-tam» del Ministero farà già sapere ciò che non accetterà, che comunque riterrà contrario a qualunque principio) significa diventare come al solito vittime di una burocrazia che, tra l'altro, nella tradizione italiana non ha rilevanza esterna della propria firma, è deresponsabilizzata sull'esterno; dunque avremo il solito avvilente rapporto dell'università con la burocrazia del Ministero.

Noi votiamo a favore di questo emendamento; ma ritengo onestamente che sia stato completamente svuotato con l'emendamento di questa mattina che singolarmente avviene dopo un anno di discussione, e non è credibile sostenere: ci siamo dimenticati questa cosa. La Commissione ne aveva discusso, tutti avevano presente la scelta che veniva fatta su quel testo, dunque il rivederla è un fatto squisitamente politico, antiautonomistico e non il tentativo di rivedere un errore tecnico.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, volevo chiedere perchè mette ai voti prima l'emendamento dei relatori e non gli altri emendamenti: questo anticipa tutti gli altri? È stato presentato dopo e non riesco a capire perchè debba essere messo in votazione prima. Nel momento in cui lei mette in votazione questo decadono gli altri, quindi per favore la pregherei di mettere in votazione gli emendamenti diversamente, o comunque di darmi una chiarificazione.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, devono essere posti ai voti prima gli emendamenti che più si allontanano dal testo originario; nel caso di specie, l'emendamento 15.15, essendo interamente sostitutivo della seconda parte del comma 2 dell'articolo, se ne discosta in modo più pronunciato rispetto a ciascuno degli emendamenti da lei presentati, volti a sostituire invece singoli punti della medesima parte dell'articolo. Quindi, se verrà respinto l'emendamento 15.15 voteremo tutti i suoi emendamenti che rimangono in piedi, mentre, se verrà approvato l'emendamento 15.15, i suoi emendamenti saranno preclusi.

Passiamo alla votazione.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUIZZI. Esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista poichè questo emendamento anticipa quella che è una posizione già manifestata da parte dei parlamentari del Partito socialista italiano che, alla Camera dei deputati, sono presentatori di una proposta di legge istitutiva di un senato degli studenti. Evidentemente anche solo questo modesto aumento di numero degli studenti in questa rappresentanza va nella direzione avanzata dai parlamentari socialisti a Montecitorio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.15, presentato dai relatori, nel testo emendato e con l'integrazione indicata dal senatore Elia.

È approvato.

Di conseguenza sono preclusi gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 e 15.7, presentati dal senatore Pollice.

Metto ai voti l'emendamento 15.11, presentato dal senatore Alberici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.16, presentato dal senatore Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.13, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(*Enti di ricerca*)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle relative finalità istituzionali e dei princìpi di autonomia, di cui all'articolo 8, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei princìpi di autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo Stato agli enti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro, sentito il CNST, i collegi per l'emanazione dei regolamenti possono essere integrati con rappresentanze delle varie componenti che operano nell'ente».

16.1 VESENTINI, CALLARI GALLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

VESENTINI. L'articolo 16 della legge prevede, nel suo testo originale, che quella operazione di ampliamento dei regolamenti degli enti di ricerca, che è parallela a quella che si compie nell'università, venga compiuta non si sa bene da quale organo se non da quelli che di per sè sono già destinati, dalle varie leggi che disciplinano gli enti di ricerca, a queste modifiche di statuto. Proprio per un andamento parallelo a quello che abbiamo tentato di fare nell'università riteniamo essenziale inserire questo comma che dice: «i collegi per l'emanazione dei regolamenti possono essere integrati...». A

questo punto non ci sono delle norme automatiche come per l'università, quindi si deve dare mandato al Ministro di integrare questi organi con propri decreti, naturalmente sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, perchè altrimenti, mettendo insieme il testo originale di questo comma con l'articolo 19, si avrebbe, per esempio, che il regolamento del CNR viene modificato, emendato, ampliato o altro dal puro e semplice consiglio di presidenza. E questo ci sembra inadeguato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 16.1 perchè accolgo questo principio di simmetria con quanto abbiamo già deciso per l'università, anche se si deve applicare con modalità diverse.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

Art. 17.

(*Organizzazione*)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11, comma 4, il Ministro esercita le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c*), avvalendosi degli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria, che è soppressa. Tali uffici sono a tal fine trasferiti al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi; essi mantengono in via transitoria le proprie competenze ed agli stessi rimane addetto il personale con le attuali mansioni.

2. Il Ministero potrà altresì utilizzare le strutture e la sede già assegnate all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e avvalersi, sino all'emanazione del regolamento per le spese in economia, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi, il consiglio di amministrazione è costituito dai dirigenti generali comandati

presso il Ministero ai sensi dell'articolo 18 e da quattro dirigenti superiori scelti dal Ministro tra i dirigenti comandati ai sensi dello stesso articolo. In attesa dello svolgimento delle elezioni per i rappresentanti del personale, da indire in ogni caso entro tre mesi dall'espletamento delle procedure di inquadramento, il consiglio di amministrazione è costituito anche con quattro rappresentanti del personale scelti dal Ministro su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(*Personale*)

1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli del Ministero, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità di servizio complessivamente maturata:

a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria;

2) presso la segreteria del CUN;

3) presso altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in numero non superiore a dieci unità, è individuato dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o fuori ruolo nonchè di quelli in servizio in forza di speciale disposizione di legge.

2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 11, comma 4.

3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 12, comma 2.

4. Al personale inquadrato nei ruoli è conservato il trattamento economico di attività, comprese le indennità accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennità non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il personale di cui al comma 1 è collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in godimento.

6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato dall'allegata Tabella B, il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla base delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai capi degli uffici. La relazione deve tenere conto delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza del Ministero. L'inquadramento può avvenire, tenuto conto delle esigenze di funzionalità del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di organico complessivo disposto dall'articolo 12, comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo.

7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonchè l'organico dei dirigenti di cui alla Tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente articolo può, per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica, purchè in possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della anzianità di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di appartenenza.

9. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti mediante concorso speciale per esami, di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale è ammesso a partecipare il personale del Ministero appartenente all'*ex* carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo in tale carriera.

10. La Tabella A di cui all'articolo 12, comma 1, allegata alla presente legge, è comprensiva anche del ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, che viene trasferito al Ministero.

11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui ai commi precedenti, il Ministro è autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale ed a procedere alle relative assunzioni.

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti in organico, come

determinato dall'allegata Tabella B, il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla base delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza del Ministero, nonchè dell'anzianità di servizio tenendo conto delle esigenze di funzionalità dello stesso Ministero».

18.1 MAFFIOLETTI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, questo emendamento riguarda l'inquadramento nei ruoli organici e elimina, nella formulazione testuale dell'articolo 18, una norma che consente una superfetazione burocratica inutile. L'articolo 18 del disegno di legge, al comma 6, per quanto riguarda l'inquadramento del personale, infatti, recita testualmente: «Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti... il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica... L'inquadramento può avvenire, tenuto conto delle esigenze di funzionalità anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di organico complessivo... in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo».

Noi invece stabiliamo un meccanismo più semplice e più corretto e quando abbiamo discusso prima dell'organico del Ministero, indubbiamente abbiamo toccato un punto debole, un punto cruciale perchè, se attraverso il meccanismo del soprannumero poi lievita l'organico anche nel limite del 25 per cento, si verifica il meccanismo al quale ho accennato nell'illustrazione precedente e cioè di un organico che non viene disegnato preventivamente in base alla funzionalità ma che viene disegnato accorpando le varie affluenze del personale in modo sommatorio e disegnando quindi un organico che presenta aspetti elefantiaci o di supervalutazione che sono senz'altro da criticare.

Il nostro emendamento corregge questo difetto e introduce un elemento di razionalizzazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* ELIA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 18.1, sembra che questa valutazione, su cui ci rimettiamo soprattutto all'apprezzamento del Governo, sia però in qualche modo, nell'emendamento presentato dal senatore Maffioletti, non completa perchè comunque per la formazione di questa graduatoria gli elementi relativi soltanto al dato delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti sembrano inadeguati. A parte il fatto che la relazione del capo ufficio sarebbe sempre necessaria per dire quali sono le mansioni effettivamente esercitate, pensiamo che da questa relazione debbano risultare anche degli elementi che consentano di formare la graduatoria. Esprimo pertanto parere contrario.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, mi sembra che la

complessità del problema degli inquadramenti deve tener conto anche dell'effettiva possibilità di avere relazioni specifiche per ciascuna categoria di personale. Questo articolo è stato meditato a lungo, per cui mi associo al parere espresso dal relatore.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, tenendo conto della disponibilità dimostrata dal senatore Elia, propongo una modifica al testo del mio emendamento. La questione affrontata da questo articolo è importante ed anche in questo caso il problema della relazione del capo ufficio indubbiamente si presta a diverse considerazioni, infatti, tale possibilità di documentazione presenta un aspetto soggettivo e uno oggettivo. Quindi, rendendomi conto delle osservazioni del Ministro e delle considerazioni del senatore Elia, propongo di integrare il mio emendamento aggiungendo ai titoli indicati anche la relazione del capo ufficio. In questo modo forse si perverrebbe ad una stesura più completa e si beneficerebbe del fatto che riusciremmo ad evitare anche in questo caso un rigonfiamento degli organici, che è l'industria italiana più antica. Non faccio citazioni a tale proposito, in quanto tutti sanno che l'industria degli organici appartiene alla storia della nostra amministrazione. Quindi, se riuscissimo ad evitare questa conseguenza faremmo un'opera meritoria. Mi auguro che il mio emendamento, con questa correzione, venga approvato.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, intende proporre l'accantonamento dell'articolo 18?

MAFFIOLETTI. Sì, signor Presidente.

* ELIA, *relatore*. Signor Presidente, desidero far notare al senatore Maffioletti che c'è un punto più delicato oltre quello che egli ha già menzionato. L'emendamento del senatore Maffioletti prevede la sostituzione *in toto* del comma 6 dell'articolo 18 il quale, al di là del problema della relazione del capo ufficio, contiene altre disposizioni sull'assorbimento. Pertanto, bisognerebbe esaminare anche tutta la seconda parte del comma 6 dell'articolo 18, che riguarda per esempio l'inquadramento e i modi dell'inquadramento.

Per questi motivi, signor Presidente, condivido la proposta di accantonare l'esame dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'articolo 18 viene accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

(*Norme particolari per il CNR*)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, il CNR, organo dello Stato dotato di personalità giuridica e gestione autonoma ai

sensi delle norme vigenti, adempie ai propri fini istituzionali definiti dalle norme legislative in vigore, ad eccezione del coordinamento delle attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni, previsto dall'articolo 2, primo comma, n. 1), del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

2. Il consiglio di presidenza del CNR delibera i regolamenti interni per il funzionamento dell'ente in osservanza delle procedure previste dall'articolo 8, comma 4.

Su quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo la parola: «delibera» *inserire le seguenti:* «, sentiti i comitati di consulenza,».

19.1 CALLARI GALLI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, con questo emendamento si chiede che, nell'emanazione dei regolamenti interni, il consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche consulti i comitati di consulenza. Il testo di questo emendamento è analogo a quello predisposto per l'emanazione dei regolamenti degli enti di ricerca e prevede l'allargamento della consultazione. Ricordo che l'altro emendamento - dal contenuto analogo - è stato accolto, per cui ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario perchè esiste un regolamento interno del CNR che deve essere rispettato.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(*Norma abrogativa*)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in ogni caso in vigore le norme specificamente riguardanti le università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale».

20.1 I RELATORI

Invito i relatori ad illustrarlo.

* ELIA, *relatore.* Il problema riguarda le università non statali perchè se venisse approvato il testo dell'articolo 20 come ora formulato («sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge»), noi estenderemmo anche a queste università non statali delle disposizioni di questa legge, che sarebbero eversive delle loro forme specifiche di autonomia.

Non c'è dubbio che la legge nelle sue disposizioni principali riguarda anche le università non statali. Le competenze del Ministero della pubblica istruzione relative alle università non statali passano indubbiamente al nuovo Ministero. Quindi c'è questo ambito soggettivo che comprende da questo punto di vista anche le università non statali.

Tuttavia sappiamo che si risolverebbe in un capovolgimento in una invasione della loro autonomia il fatto che venissero imposte a queste università tutte le condizioni che abbiamo previsto comunque per i nuovi statuti, vale a dire l'elettività del rettore e un certo tipo di composizione del senato accademico, per cui per esempio, anche come durata in carica, sarebbe stato impossibile al collega Bo rimanere rettore dell'università di Urbino per tutto il periodo in cui lo è stato. Ma naturalmente ci sono altre situazioni in cui è il consiglio di amministrazione e non l'intero corpo dei docenti che elegge il rettore.

Per questo motivo abbiamo presentato un emendamento che così recita: «Restano in ogni caso in vigore le norme specificamente riguardanti le università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale». Tuttavia, se si vuole una dizione di tipo diverso, possiamo proporre la seguente nuova formulazione dell'emendamento: «Restano in ogni caso in vigore le norme riguardanti le forme specifiche di autonomia delle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* Credo che sia da accogliere la formulazione testè proposta dai relatori.

PRESIDENTE. Ripeto all'Assemblea la nuova formulazione dell'emendamento 20.1 proposta dai relatori: «Restano in ogni caso in vigore le norme riguardanti le forme specifiche di autonomia delle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale».

Passiamo alla votazione.

CHIARANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Francamente, signor Presidente, non capisco la necessità di questo emendamento aggiuntivo. O si prevede che questa proposta significhi introdurre, rispetto alle università statali, un regime di particolare favore, e questo sarebbe inaccettabile, oppure, se si intende solo affermare che le norme riguardanti le specifiche autonomie delle università non statali restano in vigore, mi sembra che si tratti di un'affermazione del tutto superflua.

Chiedo, quindi, al presidente Elia anzitutto un chiarimento: giacchè non riesco francamente a comprendere la necessità dell'emendamento, che mi sembra superfluo per lo meno in questo ambito, a meno che non stia a significare qualcosa che io non ho compreso.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, vorrei associarmi a quanto ha dichiarato il senatore Chiarante aggiungendo che esistono già norme vigenti per le università, anche non statali, concernenti tutti i problemi di finanziamento. Questo provvedimento non fermerà l'attuale vita delle università mettendone in moto una nuova.

L'articolo 7 indica chiaramente il modo in cui vengono finanziate le università; si dice, in particolare, «contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente» per prevedere un diverso regime di tasse universitarie, contributi che continuano a sussistere. Devo anche ricordare, poichè ho partecipato sempre con grande intensità ai lavori della Commissione, che questo problema era stato sollevato, ma si era poi deciso di accantonarlo in attesa del disegno di legge, che pare sia in gestazione presso il Ministero della pubblica istruzione, concernente le università non statali e in attesa del decreto-legge già in discussione. Trovo quindi inopportuno inserire oggi, a un'ora di distanza dall'apertura dell'ultima giornata di lavori dell'Aula, un argomento così rilevante. Esprimo, pertanto, un voto contrario.

PRESIDENTE. I relatori intendono mantenere l'emendamento?

* ELIA, *relatore*. Signor Presidente, manteniamo la nuova formulazione dell'emendamento giacchè riteniamo che non si possa affermare che un testo è o non è buono a seconda del momento in cui viene presentato. Il problema è di vedere se c'è una questione da risolvere. In questo caso la questione esiste poichè vi sono forme organizzative di queste università che divergono da quelle che abbiamo richiesto per le università statali, come l'elettività del rettore da parte dell'intero corpo docente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dai relatori, nella nuova formulazione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(*Disposizioni transitorie sulle Accademie di belle arti e gli ISEF*)

1. Le Accademie di belle arti riformate e gli ISEF sono considerate strutture formative di livello universitario.

2. Leggi di settore specificheranno modalità e criteri per definire il nuovo assetto delle Accademie riformate e degli ISEF nell'ambito del sistema universitario.

3. Fino alla definizione di suddette norme, il personale continua ad essere amministrato secondo la legge attualmente in vigore».

20.0.1 CALLARI GALLI, NOCCHI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

NOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la riproposizione in Aula di questo nostro emendamento intendiamo far pronunciare il Senato su di una questione di principio che ci pare essenziale, che è matura dopo anni di discussioni, di approfondimenti ed è attuale, in specie dopo le innumerevoli iniziative di insegnanti e studenti che hanno caratterizzato il trascorso anno accademico.

Faccio specifico riferimento agli ISEF ed alle Accademie delle belle arti, che una prolungata sottovalutazione e una mancanza di volontà politica hanno finora mantenuto in un limbo culturale e formativo che deve essere rimosso.

Con il nostro emendamento intendiamo far riconoscere le Accademie delle belle arti e gli ISEF come strutture formative di tipo universitario e perciò anch'esse da inserire nella strutturazione e organizzazione del nuovo Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica e per l'università.

Affermiamo anche, nel nostro emendamento, che leggi specifiche di settore indicheranno modalità e princìpi della riorganizzazione formativa degli stessi istituti, anche in riferimento alle relazioni con l'università e alla normativa che regola l'articolazione e l'identità dei livelli di studio di ricerca che li riguardano. Le stesse leggi, a nostro avviso, regoleranno anche i criteri di selezione, mobilità e utilizzazione del personale.

Il nostro Gruppo, signor Presidente, era favorevole ad inserire, almeno nella prima fase della discussione, anche i Conservatori di musica all'interno della stessa problematica e delle stesse prospettive riorganizzative che riguardano le Accademie e gli ISEF. Ma una più attenta riflessione ci ha fatto desistere, ritenendo che il destino e la riforma dei Conservatori di musica non possano non essere strettamente collegati alla profonda riforma della istruzione musicale nel nostro paese, questione molto complessa, attorno alla quale il nostro Gruppo sta lavorando.

Aggiungo anche che presso la 7ª Commissione si è avviato un confronto sulla riforma delle Accademie che tuttavia, a giusta ragione, si è bloccato,

non solo per le gravi perplessità che il disegno di legge Venturi ed altri ha suscitato in tutti i rappresentanti della stessa Commissione, ma anche perchè è stata accettata una sorta di pregiudiziale di metodo, da noi sollevata, che ha previsto per le Accademie e gli ISEF la necessità di essere inseriti nella discussione che si stava svolgendo intorno alla legge che istituisce appunto il Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica e l'università, così da far compiere all'intera problematica che li riguardava quel salto qualitativo e quel riconoscimento da tante parti sollecitato, stante la inoppugnabilità del principio che afferma che il tipo di studio, di formazione e di ricerca che si attua a livello delle Accademie e degli ISEF è di tipo universitario.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione di questo nostro emendamento non solo determinerebbe la conquista di un principio che secondo noi è indiscutibile, ma darebbe la possibilità di procedere con maggiore slancio ed incisività alla elaborazione e approvazione di quelle leggi di settore a cui il nostro emendamento fa cenno e si anticiperebbero i tempi di una riforma di queste fondamentali istituzioni culturali e formative. Per questo siamo fiduciosi che il Senato valuterà con la dovuta attenzione questo nostro atto fino a riconoscergli l'approvazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, come giustamente ha ricordato il senatore Nocchi, questo problema si è già affacciato in Commissione. Allora però, appunto per un problema pregiudiziale di metodo, prendemmo la decisione di non invadere il campo di una legge istitutiva del Ministero e di autonomia dell'università con materia che in qualche modo è già all'esame della Commissione e che ha necessità di essere valutata in tutta la sua profondità.

Posso assicurare che tale esame, non solo è già cominciato, ma proseguirà nelle prossime settimane per quanto riguarda le Accademie. Inoltre, com'è desiderio della Commissione, verrà affrontato anche il problema degli ISEF. Pertanto se i presentatori volessero ritirare l'emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno come relatore non avrei alcuna difficoltà ad accoglierlo. Invito dunque gli onorevoli presentatori a ritirare l'emendamento 20.0.1 e a sostituirlo con un ordine del giorno sul quale siamo tutti d'accordo.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo a questo invito di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno e raccomando di procedere con priorità su questo problema di revisione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori dell'emendamento, accettano di trasformarlo nel seguente ordine del giorno di cui mi è stato fatto pervenire il testo?

«Il Senato impegna il Governo a predisporre sollecitamente il disegno di legge per il riordino delle Accademie di belle arti e degli ISEF».

NOCCHI. Sarei favorevole a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno. Il testo sottopostoci però mi sembra eccessivamente generico.

BOMPIANI, *relatore*. C'è un malinteso nella stesura dell'ordine del giorno che non è stato elaborato dai relatori i quali invece desiderano assicurare che si impegnano, per quanto di propria competenza, anche con un ordine del giorno, a proseguire nell'esame del disegno di legge sulle Accademie già in discussione in Senato presso la 7ª Commissione. Se il Governo vorrà presentare anche un proprio testo è libero di farlo. Inoltre i relatori s'impegnano a iscrivere e portare avanti il disegno di riforma dell'ISEF che già è stato depositato all'attenzione della Commissione.

Questo è il contenuto che noi possiamo accettare come relatori.

PRESIDENTE. Senatori Nocchi, è soddisfatto, più che dell'ordine del giorno, dell'impegno preso dal presidente della 7ª Commissione, al quale ha aderito il Governo o mantiene il suo emendamento?

NOCCHI. L'impegno era già stato proclamato in sede di Commissione. Non possiamo accettare un'indicazione così generica, per cui manteniamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.1, presentato dai senatori Callari Galli e Nocchi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(*Copertura finanziaria*)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità di cui all'articolo 14, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, nonchè con l'ulteriore stanziamento di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da iscrivere in apposito fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine della successiva ripartizione, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati.

2. All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 18 in precedenza accantonato.

ELIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 18, con il senatore Maffioletti abbiamo concordato una formulazione diversa, al comma 6 di quest'articolo, con il seguente emendamento:

Al comma 6 sostituire le parole: «capi degli uffici», *con le seguenti*: «dirigenti degli uffici cui appartengono».

18.2 I RELATORI

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, le domando se, dopo la formulazione di questo emendamento, lei mantiene il suo precedente emendamento.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, poichè concordiamo con questo emendamento, ritiriamo l'emendamento 18.1 presentato in precedenza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento testè presentato dal relatore.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi sia consentito, nel momento conclusivo di una discussione che ha registrato importanti e significative convergenze frutto di un anno di serrato, produttivo dibattito, di esprimere la soddisfazione dei socialisti che dell'istituendo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stati convinti promotori e sostenitori e ritengono esso impegno tra i più qualificanti e ineludibili dell'accordo di Governo.

Con la dichiarazione di voto favorevole dei senatori socialisti, desidero ribadire le ragioni della nostra scelta perchè, a nostro parere, solo un

giudizio ingiusto, inficiato da posizioni preconcette, può aver ridotto la nostra posizione ad una mera logica spartitoria nell'ambito della coalizione di Governo, quando invece i socialisti ritengono tale intervento la prima concreta applicazione di una visione strategica unitaria del problema della ricerca come fattore propulsivo dell'intera comunità nazionale.

La consapevolezza della complessità delle trasformazioni in atto e della peculiarità dell'evoluzione storica del sistema scientifico del nostro paese approdata ad una molteplicità di enti e di centri decisionali al di fuori di un quadro organico di riferimento; il bisogno di colmare gli squilibri esistenti tra un settore e l'altro della ricerca, tra Nord e Sud del paese; la necessità di rafforzare maggiormente il nesso indissolubile «ricerca-didattica» nei nostri atenei, e l'esigenza di un contatto serio tra ricerca di base e ricerca finalizzata industriale, nella convinzione che ciò sia presupposto per un ammodernamento serio dell'università italiana e condizione indispensabile per rendere maggiormente competitivo il nostro paese sul piano internazionale; l'evidente utilità di un decongestionamento del Ministero della pubblica istruzione che, per il suo gigantismo burocratico, ha frustrato non poco il sistema universitario, bisognoso tanto di programmazione quanto di autonomia, di diversificazione e di concorrenzialità. Tutto ciò è stato alla base tanto dell'indicazione socialista quanto della scelta del Governo.

La rivendicazione del Partito socialista su questo terreno, quindi, lungi dall'essere puramente tattica, è scaturita dalla forte consapevolezza dei mali strutturali della ricerca e dell'istruzione universitaria, in una fase decisiva di mutamenti e di innovazioni per lo sviluppo del nostro paese negli anni a venire e nel consesso internazionale. Mali che abbiamo individuato nella insufficienza di governo complessivo del nostro sistema da una parte, e nell'ingessatura centralistico-burocratica dall'altra, cui si aggiungono una pericolosa tendenza alla marginalizzazione della ricerca di base, con la conseguente, progressiva licealizzazione delle nostre università e il pesante divario quantitativo e qualitativo in termini di ricerca, di investimenti e di capitale umano nel Mezzogiorno rispetto al resto del paese.

Pertanto mi sia concesso di notare che non abbiamo francamente capito qualche forzatura polemica sulla richiesta socialista di scorporo dell'università dal Ministero della pubblica istruzione se la novità che tale scorporo comporta sul piano delle responsabilità e degli equilibri politici risponde, alla fine, ad una logica sostanziale che trova riscontro nelle esperienze europee più avanzate e alle effettive esigenze della realtà che si trasforma, delle nuove tecnologie che incalzano, degli interessi dei giovani e della comunità scientifica.

Indubbiamente il testo che ci accingiamo a varare risulta largamente modificato grazie al concorso di tutte le forze politiche e dell'opposizione. A nome dei senatori socialisti esprimo il ringraziamento ai Presidenti delle Commissioni 1ª e 7ª per l'infaticabile opera da loro svolta e per il prezioso contributo dato al conseguimento di un così largo consenso.

Un ringraziamento al ministro Ruberti che, anche in questa occasione, ha confermato il giudizio che su di lui ha espresso Asor Rosa nel momento del suo insediamento, in quanto è riuscito a guidare a nome del Governo il provvedimento lungo un cammino difficile, non privo di diffidenze, di ostacoli e di tentazioni dilatorie, cogliendo nel tempo stesso suggerimenti, osservazioni critiche, punti di vista che hanno concorso ad arricchire e a rendere più definiti e pregnanti i contenuti del provvedimento, senza tuttavia snaturare l'iniziale impostazione.

Sono state così meglio chiarite le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di programmazione del nuovo Ministero, come da più parti rilevato; e aver voluto anticipare in questo disegno di legge alcune importanti norme sull'autonomia universitaria e degli enti pubblici e di ricerca conferma la filosofia istituzionale, nella quale pienamente ci riconosciamo, del nuovo Ministero, che si inserisce e non contraddice la linea autonomistica che ha visto i socialisti in prima fila fin dai primi anni '80, dopo l'approvazione della legge n. 382, e che ha impegnato il sottosegretario Covatta sin dalla passata legislatura.

Tra gli ultimi emendamenti apportati al testo, mi piace sottolineare la modifica del Consiglio nazionale della scienza e della tecnica, per la cui riduzione dei membri di nomina ministeriale il ministro Ruberti aveva dichiarato la disponibilità in sede di discussione generale, e la modifica alla composizione del senato integrato, di cui all'articolo 15, comma 2, che oltre a garantire dal pericolo di un certo monopolio che potrebbe essere esercitato da alcuni settori, aumenta significativamente la presenza degli studenti la cui partecipazione riteniamo vada meglio garantita e valorizzata in questa fase originale di definizione dei nuovi poteri e delle nuove responsabilità.

È anche questa la ragione che ha spinto i socialisti a presentare la proposta di legge istitutiva del senato degli studenti, non solo come esigenza di un organo autonomo di gestione dei fondi connessi alle iniziative ricreative, culturali e didattiche degli studenti, ma come occasione stessa di ripensamento delle forme e degli spazi di rappresentanza studentesca.

Tutti gli interventi hanno sottolineato le cospicue innovazioni del disegno di legge istitutivo anche nell'organizzazione stessa del Ministero che risponde alle esigenze moderne di libertà, di autonomia, di efficienza, di flessibilità e diversificazione. Non si può, pertanto, non riconoscere che l'istituzione del nuovo Ministero, per come si presenta e per i meccanismi che innesta, è già di per sè un fatto innovativo che si pone come presupposto reale, non più ideologico, di un processo riformatore che dovrà investire altri, importanti e vitali aspetti dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del nostro paese.

Le tappe di questo processo sono già segnate. Esse sono: la piena attuazione dell'autonomia; una diversa sistemazione del CUN e del CNR che, saggiamente, è stata rinviata a provvedimenti successivi all'istituzione del Ministero; la riforma degli ordinamenti didattici con la diversificazione dei titoli universitari e, in prospettiva, anche il delicato problema della loro validità legale; una nuova legge quadro sul diritto allo studio universario anche come correttivo ai possibili effetti perversi che, in termini di equità sociale, potrebbero derivare dal sistema delle autonomie universitarie; ancora, la revisione del sistema dei concorsi e l'avvio di un'immediata e più rigorosa politica del reclutamento che non sbarri le porte dell'università e della ricerca a nuove, giovani e qualificate energie.

In questo spirito, signor Presidente, i senatori socialisti danno il loro voto favorevole al disegno di legge n. 413 convinti che esso dovrà essere la prima fondamentale e storicamente importante realizzazione di un più ampio progetto di interventi altrettanto indispensabili e urgenti senza i quali quella che oggi stiamo varando finirà con l'essere, Dio non voglia, una ennesima riforma tradita. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, debbo annunciare su questo provvedimento il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente. Dico «debbo» perchè per noi è ben triste essere giunti a questa conclusione visto che questo Gruppo si sente da sempre impegnato sul fronte della autonomia della università; ha presentato precise iniziative legislative in questa direzione; credeva che l'occasione della creazione di questo Ministero fosse e dovesse essere un importante passo avanti sulla strada della autonomia universitaria.

Nella discussione generale che si è svolta la scorsa settimana il collega Vesentini, intervenendo a nome del Gruppo, aveva indicato tre punti, particolarmente qualificanti per l'autonomia dell'università e degli enti, che avrebbero contribuito ad orientare in modo positivo il voto del Gruppo.

Questi tre emendamenti avrebbero dato una prima operatività a quei principi di autonomia che avrebbero poi trovato, cammin facendo, una loro più compiuta realizzazione nelle leggi successive.

Forse abbiamo dimenticato di dire in quell'occasione che l'indicazione di questi tre punti manteneva una sua rilevanza specifica a condizione che il quadro della legge non subisse mutamenti sostanziali ed in particolare che restassero immutati quei principi di autonomia che erano indicati negli articoli 6, 7 e 8, del testo proposto all'Aula dalla Commissione. Questa dimenticanza, probabilmente, è stata anche favorita dal fatto che nelle 41 pagine delle relazioni nè il senatore Bompiani nè il senatore Elia avevano in qualche modo manifestato dubbi, remore, in merito al contenuto di questi tre articoli.

D'altra parte un atteggiamento diverso dei due relatori sarebbe stato anche sorprendente alla luce delle discussioni franche, faticose e comunque intense e utili che ci sono state nel dibattito preparatorio.

Ho detto che forse ci siamo dimenticati di sottolineare questo ma probabilmente dovrei parlare di ingenuità. Ingenuità, direi senz'altro, di fronte a quanto è accaduto poi in quest'Aula questa mattina quando, improvvisamente, ci sono stati annunciati proprio dai relatori alcuni emendamenti. Emendamenti presentati non solo in ritardo ma dal contenuto scolvolgente rispetto al quadro del testo che la Commissione aveva licenziato per l'Aula.

Su questo punto vorrei soffermarmi anche in termini di buone procedure del nostro Parlamento. È veramente singolare che un provvedimento che è stato al centro di un intenso dibattito nelle Commissioni, prolungato, senza risparmio di tempo e di fatica da parte di ciascuno, poi nell'Aula si trovi oggetto da parte degli stessi relatori di proposte emendative sconvolgenti, che hanno sorpreso un po' tutti, a quanto ho capito perfino un po' lo stesso Ministro. C'è la necessità di richiamarci ad un modo diverso di organizzare i nostri lavori, soprattutto quando ci si trova di fronte a testi dell'importanza di quello che noi ci accingiamo a varare.

Devo dire che mi riferisco in particolare, quando parlo di emendamenti che hanno mutato il quadro, a quell'emendamento al comma 7 dell'articolo 6 che, come ha già osservato questa mattina il senatore Cavazzuti, distrugge a nostro avviso gran parte della carica autonomistica del testo al nostro esame. Per continuare poi con quest'ultimo emendamento all'articolo 20 che introduce una speciale disciplina per le università non statali. È chiaro a

questo punto che tutte le altre concessioni ottenute sulla gestione dei principi autonomistici venivano di fatto cancellate da queste novità, improvvisamente – sottolineo questo fatto procedurale perchè è un po' ai limiti, a mio avviso, della correttezza dei nostri lavori – venivano sconvolte e ci portavano alla necessità, come ho detto prima, di annunciare un voto contrario che riteniamo essere un dovere anche come segnale alla comunità universitaria che esistono forze politiche le quali intendono davvero battersi e non fare finta di battersi per l'autonomia. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

MALAGODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi giudichiamo positivamente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in quanto tale importante innovazione consente di dare la necessaria attenzione ai problemi dello sviluppo dell'università e della ricerca scientifica, che hanno un'importanza decisiva per lo sviluppo civile ed economico del nostro paese, soprattutto in vista della tappa storica del 1992. Fino ad oggi i problemi dell'università rischiavano di non avere sufficiente risalto in quell'immenso coacervo che è il Ministero della pubblica istruzione; nello stesso tempo, non esisteva la indispensabile interconnessione tra università e ricerca.

Questo provvedimento, che è molto migliorato rispetto al testo originario presentato dal Governo risolve – a nostro giudizio – in modo equilibrato i problemi sul tappeto. Il nuovo testo sgombra soprattutto il campo dai timori di intromissione del potere ministeriale nell'autonomia universitaria e nella libertà della ricerca scientifica. A nostro giudizio, l'autonomia dell'università è adeguatamente rispettata da questo provvedimento e riceve anzi da esso un ulteriore rafforzamento ed ampliamento.

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, il nuovo Dicastero dovrà essere uno strumento diretto ad accrescere gli interventi e i finanziamenti in tale settore decisivo in un paese come il nostro, il cui sviluppo dipende in larga misura dal progredire della ricerca medesima e dalle sue applicazioni nei processi produttivi. Noi abbiamo chiesto che il nuovo Ministro abbia pieno titolo nel rappresentare nell'ambito comunitario il nostro paese nelle questioni riguardanti l'università e la ricerca scientifica, in modo da favorire una maggiore apertura tra il nostro mondo accademico e gli altri paesi della Comunità europea, con cui dovremmo sempre più confrontarci anche dal punto di vista dell'adeguamento dei sistemi didattici e formativi e dei contenuti degli insegnamenti, specialmente scientifici. Siamo, perciò, lieti che i relatori abbiano fatto loro tale concetto, su cui concordava il Ministro, e che il Senato lo abbia approvato. Così si è corretta una grave lacuna relativa ai rapporti tra l'Italia e la Comunità europea che dobbiamo purtroppo lamentare sovente: dalla riforma della legge finanziaria, dove con fatica abbiamo potuto correggerla, alla legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri e al piano ambientale. Sarebbe ora che i Ministri e gli uffici legislativi dei vari Ministeri si ricordassero che l'Italia fa parte della Comunità europea.

Il nostro paese ha un'economia essenzialmente di trasformazione; i

nostri costi di produzione, soprattutto per quanto riguarda la mano d'opera, si avvicinano sempre di più a quelli dei paesi più sviluppati. Quindi, per assicurare la continuazione del nostro tasso di sviluppo, dovremmo sempre di più indirizzarci su produzioni ad alto valore aggiunto e perciò ad alto contenuto tecnologico. Questo dà la misura di quanto decisivo sia per noi l'impegno nella ricerca.

In base a queste considerazioni e a quanto già esposto in sede di discussione generale dal mio amico e collega senatore Fassino, annuncio il voto favorevole sul provvedimento dei senatori liberali. (*Applausi dal centro*).

CHIARANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia evidente per tutti che il Gruppo comunista ha dato in quest'Aula (e non solo in quest'Aula) un contributo di grande impegno alla discussione e alla elaborazione del disegno di legge per l'istituzione del nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Tale contributo si è manifestato nel corso del lungo lavoro svolto dal sottocomitato, costituito nell'ambito delle Commissioni riunite affari costituzionali e istruzione; poi durante l'esame nelle Commissioni e ora qui nell'Assemblea. Voglio, anzi, ricordare al momento del voto quanto è stato già sottolineato dalla collega Alberici nel suo intervento nella discussione generale: ossia che noi comunisti abbiamo considerato e consideriamo il fatto che si sia giunti all'esame della legge sul nuovo Ministero e che, più in generale, sia ripreso – come sta riprendendo – il dibattito sui grandi temi della riforma dell'istruzione universitaria e del rinnovamento dell'organizzazione della ricerca, come un risultato dovuto certo non solo a noi, ma in larga misura anche a noi e alla nostra iniziativa.

In particolare c'è un punto che voglio sottolineare ed è che per molti anni su questi problemi ci siamo trovati pressochè soli nella battaglia riformatrice, mentre da parte delle maggioranze di Governo si mostrava, per quel che riguarda l'università, quasi solo la preoccupazione di contenere quella che veniva considerata (erroneamente, come dimostra la situazione di oggi) l'eccessiva spinta all'aumento degli studenti universitari (mi riferisco all'inutile discussione sul numero chiuso che ha caratterizzato tanti anni passati); mentre, per quanto riguarda la ricerca scientifica e tecnologica, prevaleva la tendenza ad una visione della ricerca che la manteneva separata dall'insegnamento universitario e la proiettava piuttosto verso il campo applicativo, come dimostra l'estrema modestia dei finanziamenti destinati alla ricerca universitaria in contrasto con la ben più notevole entità della spesa impiegata per l'incentivazione della ricerca industriale applicata.

È nel corso di questa battaglia riformatrice che per noi è maturata l'esigenza di promuovere anche sul piano istituzionale un nuovo e diverso assetto: più rispondente alla necessità di imprimere una svolta alla vecchia politica; più rispondente alla necessità di potenziare e valorizzare l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologica per quello che esse oggi possono e debbono veramente rappresentare, cioè una leva che può essere decisiva per l'avanzamento civile e culturale del paese, per il suo sviluppo

economico, per l'attrezzatura dell'Italia con strutture e capacità che nel campo della formazione qualificata, nel campo della ricerca e in quello dell'innovazione, siano tali da corrispondere realmente all'esigenza di un più diffuso progresso civile e di una reale competitività sul piano internazionale.

Di qui nasceva la proposta - che abbiamo formulato, assai prima della presentazione del testo governativo sulla materia - di un Ministero unificato per l'università e la ricerca: che fosse però il frutto non di un semplice accorpamento di competenze, di un semplice riassetto delle materie sinora divise tra diversi settori dell'amministrazione statale, ma che fosse un Ministero di indirizzo e coordinamento; dunque l'opposto di quel Ministero burocratico e centralistico di cui abbiamo visto i guasti, in particolare per quel che concerne l'università, nel tipo di gestione realizzata nel corso di questi anni. Un Ministero di indirizzo e coordinamento che avesse come punto di riferimento l'autonomia delle università e degli enti di ricerca; che avesse come fondamento della sua azione da un lato il carattere democratico degli organi di programmazione, di governo, di consulenza, dall'altro scelte politiche generali tali da valorizzare il ruolo della formazione, dello sviluppo qualificato, dell'innovazione, nel quadro di un disegno complessivo di progresso e di avanzamento del paese.

Ribadisco anche ora, nel momento in cui giungiamo alla conclusione del dibattito in questa Aula, la nostra scelta a favore dell'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca e la nostra sollecitazione affinchè si possa arrivare rapidamente, e bene, alla creazione di questo Ministero con quei caratteri che ora ho richiamato. Ma voglio anche dire - ed è questo l'altro aspetto del giudizio che diamo sul testo sottoposto al nostro esame - che non possiamo dichiararci pienamente soddisfatti del risultato cui finora si è pervenuti: anzi il nostro giudizio su molte delle norme che ci sono state sottoposte è critico, a causa del modo in cui l'ipotesi del nuovo Ministero ha trovato traduzione nel disegno di legge che ora dovremo votare. E voglio perciò subito aggiungere che non consideriamo affatto chiusa la battaglia per far corrispondere pienamente il testo legislativo a quelle finalità di innovazione e di riforma che ho in precedenza richiamato.

È vero - non dimentico certo anche nel momento in cui formulo queste critiche - che il testo del disegno di legge è stato radicalmente trasformato durante il percorso dalla presentazione in Parlamento, all'inizio di questa legislatura, al dibattito svoltosi in questi giorni in quest'Aula. È stato trasformato, in gran parte, con il contributo del nostro gruppo e anche del Gruppo della Sinistra indipendente; tanto che il testo che abbiamo esaminato è praticamente riscritto da capo a fondo rispetto a quello inizialmente proposto. Sono state eliminate formulazioni che avevano provocato ampie critiche nel mondo universitario, perchè presentavano impropriamente in termini di direzione politica il compito del Ministero rispetto all'università o alla ricerca. Si è andati ben oltre un'operazione di semplice riorganizzazione delle competenze, introducendo princìpi innovatori, sia per quanto riguarda i caratteri essenziali di un ordinamento ispirato ai princìpi di autonomia, sia per quanto riguarda l'istituzione di organismi che possano essere la sede in cui - penso ad un organismo come il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, da noi proposto - una rappresentanza della comunità scientifica partecipi realmente alle grandi scelte in materia di programmazione e di promozione della ricerca, in sostanza alle scelte che riguardano lo sviluppo scientifico e tecnologico del paese, le sue finalità, le sue applicazioni.

Tuttavia, nonostante questo ampio lavoro di rielaborazione del testo, su molti punti sono rimasti notevoli margini di ambiguità, e formulazioni che consideriamo insoddisfacenti. Per questo giudichiamo quello in esame come un testo che viene consegnato all'altro ramo del Parlamento affinchè su di esso si possa ulteriormente lavorare per farlo corrispondere realmente alle esigenze di innovazione che ho richiamato. I margini di ambiguità sono rimasti anche se in quest'Aula, nella giornata di oggi, qualche passo in avanti è stato compiuto, in qualche caso anche abbastanza consistente. Vi è stato, però, anche qualche passo indietro; e di questo non possiamo non tenere conto nel formulare una valutazione finale che avrebbe potuto essere diversa se un grave passo indietro non vi fosse stato.

Certamente, ad esempio, rappresenta un importante passo in avanti una composizione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia che valorizza maggiormente la rappresentanza eletta dalla comunità scientifica di quanto non fosse nel testo varato dalle Commissioni: e ciò anche se al riguardo non è stato pienamente accolto il tipo di proposta emendativa che avevamo formulato e anche se ci è molto dispiaciuto che si sia voluto insistere nel prevedere una fase di prima applicazione durante la quale la composizione sarà diversa da quella che dovrà poi risultare dall'applicazione definitiva. In questo modo si svuota in gran parte, proprio per il primo avvio che per certi aspetti è quello più sostanziale, l'innovazione che l'istituzione del Consiglio della scienza e della tecnologia dovrebbe rappresentare, facendone in questa prima fase una proiezione del CNR e del CUN.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(*Segue* CHIARANTE). Sono stati compiuti dei passi avanti anche per quanto riguarda la composizione del senato allargato, che dovrà preservare la fase costituente che può determinarsi qualora non si giunga, entro un anno dalla approvazione di questo provvedimento, come auspichiamo, al varo della legge sull'autonomia universitaria. Voglio in proposito annunciare che per quanto ci riguarda abbiamo predisposto e presenteremo già nei prossimi giorni la nostra proposta sull'autonomia delle università; e ci auguriamo che il Governo presenti al più presto la sua e si possa dunque avviare il confronto legislativo su un punto determinante. Analogamente presenteremo un disegno di legge sull'autonomia degli enti di ricerca.

Dei passi avanti, quindi, vi sono stati. Ma particolarmente negativo ci è parso il colpo che, a nostro avviso, è stato inferto al principio di autonomia, ritornando per quanto riguarda il varo degli statuti delle università a procedure che segnano in sostanza un ripristino di pratiche centralistiche di cui conosciamo i risultati molto negativi, pratiche che rischiano di vanificare l'affermazione stessa del principio di autonomia, se non si provvede (attraverso quell'ulteriore rielaborazione di questo disegno di legge che ci auguriamo avvenga nel futuro esame alla Camera e poi con il ritorno del provvedimento in Senato) ad eliminare tale rischio che è particolarmente pesante. Questo è un punto a nostro avviso estremamente negativo e di esso teniamo particolarmente conto nella valutazione complessiva che diamo sul provvedimento.

Desidero poi aggiungere qualche altro rilievo, concernente ad esempio l'insistenza con cui nei primi articoli del provvedimento, si è voluto assegnare, alla Conferenza dei rettori una funzione che la equipara al Consiglio universitario nazionale. Noi non abbiamo nessuna riserva di principio sul fatto che si assegnino funzioni ben precisate a tale Conferenza: tanto è vero che noi stessi abbiamo proposto in una norma successiva che vengano precisate le funzioni, che oggi non lo sono, di questo organismo che attualmente è un'associazione privata. Sappiamo bene comunque qual è l'autorità della Conferenza dei rettori, autorità che le deriva dal fatto stesso che i suoi componenti sono i rettori. Critichiamo però l'introduzione di un principio in base al quale il Ministro viene chiamato a sentire, come obbligatorio, il parere di due diversi organismi. Così facendo, in pratica, si vanifica l'uno e l'altro di tali pareri. Essi infatti appaiono come una delle tante, possibili consultazioni che un Ministro può fare; nè si può porre sullo stesso piano un organo di natura particolare quale la Conferenza dei rettori e un organo che, come del CUN è detto in questa stessa legge, rappresenta le università, in particolare per quel che attiene alla politica di programmazione e coordinamento tra le sedi nonchè alla promozione dello sviluppo dell'istruzione superiore. Ci sembra dunque negativo aver insistito nel mantenimento di una formulazione di questo tipo.

Un altro rilievo desidero poi sollevare circa la collocazione che è stata data alle università non statali e alla tendenza ad equipararle, per quanto riguarda il regime finanziario, alle università statali.

Ci sono dunque elementi di preoccupazione che non possiamo non esprimere: e da qui nasce il voto di astensione che il nostro Gruppo si appresta a dare sul provvedimento. Non si tratta dunque di una scelta di compromesso, ma di un voto che vuol mettere in evidenza due punti di valutazione che consideriamo entrambi essenziali. Da un lato c'è dunque la volontà di affermare la validità dell'esigenza non solo di un Ministero unificato, ma di una politica che affronti unitariamente i problemi dell'istruzione superiore e della ricerca: una politica che segni una svolta rispetto alla vecchia politica centralista e sappia pienamente valorizzare la risorsa cultura, la risorsa scienza e quella formazione qualificata come fattori fondamentali per lo sviluppo e l'avvenire del paese. D'altro lato però non riteniamo che questo testo nel suo complesso, così come esce dall'esame del Senato, corrisponda a queste finalità, alle esigenze che crediamo debbano essere perseguite attraverso l'istituzione del nuovo Ministero.

Pensiamo – desidero anche sottolinearlo – che questo testo debba dunque essere modificato nel corso del suo cammino ulteriore in modo che su di esso possa coerentemente innestarsi quella nuova legislazione sulla autonomia universitaria e sull'autonomia della ricerca che è indispensabile varare al più presto e per la quale, come ho già ricordato, abbiamo predisposto le nostre proposte legislative.

In sostanza col nostro voto vogliamo sottolineare la necessità di un processo di innovazione che deve svilupparsi in modo conseguente; vogliamo perciò dire che una vera innovazione non si avrebbe se non si procede a modifiche che siano omogenee alla esigenza di riforma. E vogliamo anche dire, lo affermo con la massima chiarezza, che anche per questo l'ipotesi che si possa far ricorso a strumenti quali un decreto per accelerare i tempi di istituzione del Ministero è un'ipotesi che a nostro avviso non regge: perchè è in contrasto con quella esigenza di un più profondo

processo innovatore di cui noi riteniamo indispensabile porre le condizioni con il varo di un testo legislativo che dia al nuovo Ministero una struttura pienamente coerente con i princìpi di autonomia e le finalità di riforma che rapidamente ho richiamato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SPITELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPITELLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana darà voto favorevole all'approvazione di questo provvedimento per le motivazioni che, insieme con i colleghi Cabras, Manzini e Condorelli, ho avuto modo di esprimere in sede di discussione generale, aderendo alle argomentazioni così ampie e particolarmente pregevoli presentante nella replica del senatore Bompiani e nei vari interventi del senatore Elia che ringrazio in modo particolarmente vivo e intenso, così come voglio ringraziare l'onorevole ministro Ruberti per il grande contributo che ha dato alla definizione di questo provvedimento.

Farò un'unica considerazione. Senatore Riva, non è vero che gli emendamenti presentati questa mattina erano sconvolgenti. Gli emendamenti erano essenzialmente tre: uno riguardava le procedure sulla cui necessità abbiamo discusso; gli altri due riguardavano la composizione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e del senato accademico allargato ed erano fatti su auspicio del Ministro e con la concordia dei partiti della maggioranza proprio per venire incontro anche alle istanze avanzate dall'opposizione e la riprova è che il Gruppo comunista ha ritirato i suoi emendamenti ed ha approvato questi due emendamenti.

Quindi non c'è stata alcuna sorpresa nella presentazione di questi due emendamenti ma soltanto il desiderio di raggiungere il massimo possibile di consensi. (*Applausi dal centro*).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, una breve premessa: vorrei scusarmi con il ministro Ruberti per i toni eccessivamente forti usati nell'intervento nei suoi confronti e con il sottosegretario Covatta perchè quando si fa una battaglia politica e ci si crede, alcune volte possono sfuggire interventi che non coincidono con la forma urbana. Nel caso specifico mi sono comportato male. Resta però il contenuto della nostra battaglia politica e del nostro dissenso.

Questo nostro dissenso si è esplicitato abbondantemente, sia nell'intervento iniziale che nella serie di emendamenti presentati.

Devo dire che mi fa molto piacere l'intervento svolto dal collega Riva che conferma alcune preoccupazioni che credevo fossero esclusivamente mie, ma che invece sono condivise in molte parti, su alcuni aspetti, naturalmente, anche dai colleghi della Sinistra indipendente. Guarda caso, molti di loro vivono all'interno dell'università e di questa sono parte integrante e mi confermano che alcuni dei giudizi negativi che noi abbiamo portato trovano quindi anche riscontro nel mondo dell'università e nel mondo accademico.

Devo confermare, quindi, che il disegno di legge n. 413 si inquadra proprio all'interno, purtroppo - non sarà colpa del ministro Ruberti, ma nemmeno della specifica condizione - di un momento particolare di attacco alla scuola pubblica. Questo non potete negarlo. Ci sono due o tre provvedimenti, che si sono succeduti, che vanno al di là della casualità e vorrei ricordarli: il Concordato, l'accordo sul contratto della scuola e questo provvedimento di scorporo del Ministero della pubblica istruzione con la costituzione del Ministero dell'università.

Le altre considerazioni che ci tengo a sottolineare e che io considero estremamente importanti, le quali mi confermano nel giudizio negativo, sono i problemi di democrazia e della democrazia, i problemi soprattutto della gestione. Gli emendamenti che abbiamo presentato, soprattutto gli emendamenti riferentisi all'articolo 15, la dicono molto lunga. Io mi sono permesso, prima della conclusione, del dibattito, di fornire al ministro Ruberti le riflessioni che abbiamo fatto; io spero che nello sviluppo del Ministero si tenga conto di queste considerazioni che non sono campate in aria ma vengono da esperienze, vengono da analisi ma soprattutto sono mosse dalla necessità di avere una struttura democratica e soprattutto facilmente controllabile dal basso, con la necessità, con lo spirito e con l'auspicio che si istituisca un Ministero che abbia al centro la vera democrazia e non invece, come io pavento, un'autonomia corporativa e privatistica; il che devo dire che più che un pericolo rischia di diventare una realtà.

Anch'io do un giudizio negativo sul modo di lavorare, ma purtroppo questo è un metodo che ci perseguita. Il provvedimento è cambiato per strada, è cambiato con troppa celerità e con troppe spinte che a mio avviso rischiano di ingenerare molta confusione. Non voglio fare il processo alle intenzioni, però ho l'impressione che qualcuno non abbia avuto il coraggio e allora strada facendo ha fatto marcia indietro; e questa è anche la ragione per la quale alcuni articoli sono cambiati e sono peggiorati rispetto al testo elaborato in Commissione.

Io spero che questo testo sia modificato alla Camera, che trovi orecchie più sensibili e soprattutto sia modificato nella parte che più ci sta a cuore, che è quella dell'autonomia e della democrazia.

Dicevo al termine dell'intervento che ho fatto prima che evidentemente non siamo i soli ad essere molto interessati e preoccupati per i problemi dell'università; ho visto che oltre agli studenti, oltre agli insegnanti, oltre ai ricercatori ci sono anche spezzoni di forze politiche, gruppi politici che su questi problemi sono in sintonia: pertanto, proprio a partire dalla lotta di massa per il diritto allo studio e al sapere che si è aperta nel paese, e considerando che ci sono queste forze politiche così attente, io penso che strada facendo riusciremo a modificare anche l'impostazione di un Ministero che purtroppo nasce male.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, io non ho bisogno di soffermarmi ampiamente sui principi a cui si è ispirata la nostra iniziativa in questo dibattito: li ho illustrati credo a sufficienza in sede di dibattito generale.

Voglio osservare che su questa questione dell'istituzione di questo Ministero davvero sono leciti, sono, se mi si permette, doverosi i dubbi e le perplessità; è materia nuova e importante per cui credo che in ciascuno di noi si siano agitate in questi mesi di lavoro, di dibattito, istanze diverse, preoccupazioni diverse.

Da una parte l'istanza di far fare un salto di qualità alle istituzioni preposte alla ricerca nel nostro paese, dall'altra la preoccupazione che questo non significhi una separazione dell'università dalla scuola e dalla sua dimensione che deve esserle propria, perchè l'università è scuola e non può cessare di esserlo. Il rischio è quello dell'emarginazione nella vita della università.

C'è, poi, la preoccupazione di creare un polo di potere che, per le sue connessioni e per gli interessi da cui è gravato e che stimolano ad esprimersi, ad organizzarsi e a premere, finisca per schiacciare la dimensione della ricerca libera, della ricerca di base per ragioni che non le sono proprie, ma che invece rispondono a istanze di altra natura, economiche o magari anche militari. C'è il rischio che la creazione di un polo forte di coordinamento della ricerca finisca per schiacciare le deboli strutture dell'autonomia universitaria quale fino ad ora l'abbiamo conosciuta.

Queste erano preoccupazioni legittime e in parte lo sono ancora perchè non sappiamo quale sarà il reale funzionamento del nuovo istituto che andiamo a creare e delle relazioni nuove fra gli istituti. Molto dipenderà dall'applicazione, dalla volontà, dallo spirito con cui si muoverà il Ministro, il mondo dell'università, quello della ricerca e l'opinione pubblica del paese. Anche alcune preoccupazioni che ha avanzato nell'ultimo intervento e in tutto il dibattito il collega Pollice non sono prive di un loro serio e grave fondamento.

Avevo già detto nel dibattito generale e ribadisco che rispetto a queste preoccupazioni, non so quanto comuni in tutti noi, dei passi avanti sono stati fatti nel corso del lavoro in quest'anno di intenso e faticoso dibattito. C'è stata davvero una fase di dialogo, di riflessione comune anche se non sempre siamo arrivati a delle valutazioni conformi le une alle altre. Credo ci siano stati dei meriti anche nostri, delle varie forze di opposizione; debbo riconoscere che ci sono stati dei meriti del Governo e della maggioranza nell'ascoltare, nel riflettere, nel dare risposte non pregiudiziali alle ragioni, anch'esse non pregiudiziali, di critica e di riserva che abbiamo sollevato.

Forse per la prima volta in sede legislativa abbiamo almeno avviato un rapporto effettivo tra università e scuola; si sono introdotti, rispetto al testo originario del disegno di legge, almeno degli elementi di autonomia nell'università anche se nella giornata di oggi sono stati fatti dei passi indietro da questo punto di vista. Rispetto al testo uscito dalla Commissione, su un punto fra quelli che avevamo indicato come qualificanti per dare un giudizio finale (la composizione del senato accademico allargato per i nuovi statuti), è stato fatto un passo avanti importante; non credo che sia ancora la formulazione migliore, dei miglioramenti sono possibili, ma ci si è messi su una direttrice positiva.

Però, detto questo, delle riserve gravi, pesanti, sono legittime e doverose. All'ultimo momento è stato introdotto e varato oggi sull'articolo 6 un emendamento. Non ho obiezioni sulla legittimità di presentare all'ultima ora un emendamento; voglio dire che la presentazione di questo emendamento, con questi tempi, ha determinato l'impossibilità, probabilmente, di trovare

PRESIDENTE. Invito il senatore Bompiani ad illustrare le proposte di coordinamento che ha presentato a nome della Commissione.

BOMPIANI. Signor Presidente, mi limiterò a leggerle in quanto sono estremamente chiare:

Proposta di coordinamento all'articolo 6, comma 2:

«L'emendamento 1.3, aggiuntivo al comma 2 dell'articolo 1, recante il seguente testo: "Nel rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare". È inserito come comma 2 dell'articolo 6».

1. I RELATORI

Proposta di coordinamento all'articolo 6, comma 7:

«All'articolo 6, comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: "Essi sono emanati con decreto del rettore e sono trasmessi al Ministro che esercita il controllo di legittimità entro il termine perentorio di 60 giorni, trascorso il quale, in assenza di rilievi, gli statuti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Gli eventuali vizi di legittimità sono contestati con apposito decreto all'università che, ove ritenga di non adeguarsi, nei successivi 60 giorni può ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa"».

2. I RELATORI

È la stessa formulazione, con qualche pulitura letterale del testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 2.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

Onorevoli colleghi, vorrei rivolgere una parola di ringraziamento e di rallegramento a tutti i colleghi senatori per l'eccezionale prova data in questa settimana di lavoro la quale ci ha consentito di procedere, attraverso l'esame dell'Aula, al varo sollecito del provvedimento sull'Alto commissario contro la mafia e il rafforzamento dei suoi poteri; ci ha permesso di addivenire alla

una via d'uscita che tenesse conto, come io credo fosse possibile ed è ancora possibile nell'altro ramo del Parlamento, delle istanze diverse che su questo terreno si sono confrontate nel dibattito di questa mattina. Io ritengo che sia giusto – non voglio essere estremista – porre il problema di dare garanzie non rispetto al potere o al Governo ma rispetto agli utenti, agli studenti, rispetto alla democrazia; rispetto a norme statutarie che possono essere contrarie all'ordinamento giuridico, certo. Ma credo anche che sarebbe stato possibile, se avessimo avuto più tempo ed il problema fosse stato posto in un altro momento e se non ci fossero state volontà politiche di negare i principi di autonomia, assicurare queste garanzie senza ricorrere, come qui invece si è fatto nell'articolo 6, ad un ritorno a logiche centralistiche e accentratrici. Questo è il risultato del voto di oggi sul comma 7 dell'articolo 6.

Per quanto riguarda il problema dell'università privata, difficoltà ci sono, ma con l'emendamento all'articolo 20 vediamo concretamente il rischio: per la prima volta, e contro la lettera e lo spirito della norma costituzionale, si introduce un doppio regime giuridico con logiche legislative diverse per l'università statale e per quella non statale. Questo devo dire che è tanto più grave nel momento in cui la maggioranza e i relatori hanno respinto un emendamento che pure era stato presentato per quanto riguarda le fonti di finanziamento delle università non statali, che avrebbe consentito di fugare alcune delle preoccupazioni a cui l'emendamento, poi passato all'articolo 20, voleva rispondere.

C'è poi la questione del Consiglio superiore della scienza e della tecnologia che è forse il dato più grave, a mio avviso. Su questo punto un passo avanti si è fatto perchè si è introdotto il primato della componente elettiva ma questo non basta perchè noi non abbiamo bisogno di una formale rappresentanza del mondo scientifico, del mondo della ricerca. Noi abbiamo bisogno di una rappresentanza forte per la sua qualità, in una realtà sociale in cui le minacce vere e più gravi all'autonomia della ricerca non sono più soltanto quelle del potere centralistico e burocratico del Ministero ma sono quelle della commistione fra ricerca e potere, poteri partitocratici, economici, corporativi. Quello di cui c'è bisogno è un Consiglio della scienza e della tecnologia che sia forte per la sua autorevolezza di fronte al potere politico, di fronte agli altri poteri di questa società. Questa strada non l'avete voluta seguire e questo è un dato grave.

Rispetto a questo quadro complessivo noi, forza di opposizione, saremmo legittimati ad esprimere un voto contrario. Ma proprio perchè la nostra non ha mai voluto essere e non vuole essere opposizione pregiudiziale, proprio perchè riconosciamo che c'è stato dialogo e confronto politico aperto non consociativo su questo terreno e non c'è sospetto di convergenze di tipo consociativo, proprio perchè è nostra volontà valorizzare questo aspetto del dialogo e perchè nell'altro ramo del Parlamento il confronto possa proseguire, affinchè gli aspetti negativi possano essere superati nell'altro ramo del Parlamento, proprio perchè ritengo incredibile l'ipotesi che circola che si vuole saltare in qualche modo l'esame della Camera dei deputati procedendo con l'emanazione di un decreto-legge (ritengo inimmaginabile che il Governo oggi voglia seguire questa strada) in questo spirito dichiaro, a nome dei colleghi Boato, Spadaccia e Corleone, la nostra astensione dalla votazione. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Marinucci Mariani*).

definitiva approvazione della riforma dei procedimenti di accusa; ci ha consentito di varare il decreto-legge sul personale docente e non docente della scuola, ma soprattutto (il quarto punto è il più rilevante) ci ha permesso di mantenere, secondo il calendario inizialmente fissato, il varo di questa legge significativa, rilevante per una legislatura che si identifica con il varo del provvedimento sul Ministero dell'università e della ricerca.

Io esprimo in questo momento il più vivo ringraziamento ai due relatori, che hanno condotto questa battaglia con grande pazienza nel corso di un anno, preparando un testo così approfondito ed elaborato che ha richiesto poche sedute dell'Aula; un ringraziamento altrettanto vivo al Ministro della ricerca, che ha seguito con grande pazienza e comprensione i lavori delle due Commissioni e ne ha agevolato sempre gli sbocchi, e a tutti i senatori che sono intervenuti nel dibattito, lieto che questa conclusione confermi una volta di più la vitalità di questa legislatura. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente TAVIANI

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale» (1333);

«Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie» (1334);

«Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1988, n. 421, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonchè per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana» (1341)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a tre disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale».

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Con questo decreto-legge, nei cui confronti vi è stato un giudizio favorevole della 1ª Commissione del Senato, si integra il fondo comune in favore delle regioni, si stabiliscono le quote spettanti alle regioni a statuto speciale, ai sensi delle leggi di settore, viene poi prevista la proroga dell'esercizio provvisorio per le regioni. Ciò in quanto, trattandosi di maggiori fondi stanziati con la legge finanziaria, che non aveva però determinato i criteri di ripartizione, non poteva certamente essere provveduto dalle regioni a coprire le spese di loro competenza e ad articolare il bilancio completo in ogni sua parte.

Lo stesso criterio vale per gli articoli successivi, dal 4 in poi, in direzione della distribuzione dei maggiori fondi che la legge finanziaria, nella sua ultima stesura, ha provveduto a disporre in favore degli enti locali, comuni e province. Anche nei confronti dei bilanci di questi enti, si proroga il termine per l'esercizio provvisorio e per l'approvazione del bilancio preventivo del 1988. Sembrerebbe quasi una barzelletta dire che ad ottobre del 1988 si approva il bilancio preventivo per lo stesso anno: ma è così!

Si concedono, altresì, venendo incontro ad inviti del Parlamento e delle associazioni rappresentative del mondo delle autonomie, maggiori fondi agli enti locali attraverso l'aumento di alcune voci di entrata e di prelievi tributari.

Tutte queste considerazioni hanno determinato la Commissione, nell'auspicio di una razionale e tempestiva disciplina per l'anno 1989, ad esprimere il parere favorevole sui requisiti di costituzionalità del provvedimento ed un voto analogo sollecito anche all'Assemblea del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1333.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie».

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, sul decreto-legge n. 417 del 1988 la Commissione affari costituzionali ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità. Con questo provvedimento si stabilisce una serie di modifiche e di aumenti all'IVA e ad altre imposte indirette per venire incontro ad esigenze indiscutibilmente presenti nella finanza del paese, nel bilancio dello Stato e anche in attuazione degli impegni programmatici che il Parlamento aveva approvato con il voto di fiducia al Governo della Repubblica. Si stabilisce, altresì, la proroga del termine già fissato al 30 settembre 1988 per alcune agevolazioni tributarie.

Ritengo che questo provvedimento, per le considerazioni già svolte, per quelle esposte in sede di Commissione e per il dibattito che ivi si è svolto, meriti da parte di questa Assemblea il riconoscimento dei presupposti di necessità e di urgenza, fermo restando che in sede di esame del merito del provvedimento potranno certamente essere introdotte modifiche ed integrazioni per pervenire ad una migliore e più puntuale redazione del testo. Raccomando, quindi, all'Aula l'espressione di un parere favorevole.

FRANCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, esprimiamo voto contrario sui presupposti di costituzionalità del provvedimento. Le ragioni sono presto dette. Il Governo aveva il dovere di presentare una legge ordinaria, ma non lo ha fatto. Ancora una volta ha scelto la via della decretazione d'urgenza, invocando una necessità che mai come in questa occasione appare procurata ed imposta.

Noi riteniamo che il Governo aveva il dovere di scegliere una strada diversa. Ha voluto invece rastrellare in questo modo 3.000 miliardi, prima ancora di delineare la manovra complessiva che prenderà l'avvio con la legge finanziaria. Non è questa la strada, a nostro giudizio, per risanare la finanza pubblica, per ampliare la base imponibile. Non è questo il modo, per recuperare le aree di evasione fiscale e per riequilibrare il carico tributario. I provvedimenti tampone non servono, essi rischiano di aggravare ulteriormente la situazione perchè sono disorganici e soprattutto perchè si muovono al di fuori di ogni schema di programmazione.

Vogliamo augurarci che il Governo si decida ad abbandonare una volta per tutte il metodo della decretazione d'urgenza, non solo per tenere fede agli impegni solennemente assunti, ma per restituire al Parlamento il ruolo che gli compete. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la conclusione adottata dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1334.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1988, n. 421, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonchè per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana».

Ha facoltà di parlare il relatore.

* GUIZZI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, la 1ª Commissione ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza. Parere analogo, ugualmente a maggioranza, è stato espresso dalla Commissione sanità del Senato.

Il decreto-legge n. 421 reitera un precedente decreto, il decreto legge 30 luglio 1988, che si era reso necessario per l'insufficienza degli stanziamenti effettuati per il fondo sanitario nazionale per l'anno 1988. Di qui l'urgenza e la necessità, in previsione di un disavanzo per l'anno in corso che al netto appare di circa 5.290 miliardi. Esso rientra, peraltro, anticipandola, nella manovra finanziaria con la contrazione di alcuni flussi della spesa farmaceutica e detta anche altre norme; entreremmo però nel merito, sul quale non siamo chiamati a pronunciarci.

Sulla base di queste considerazioni, la discussione svoltasi nella sede della 1ª Commissione ha portato la maggioranza a pronunciarsi favorevolmente circa la sussistenza dei presupposti e di questo io do atto in questa sede invitando i colleghi senatori a votare in conformità.

FRANCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un ennesimo decreto-legge che viene ripresentato per la seconda volta mentre questa è una materia che poteva e doveva essere disciplinata con legge ordinaria. Ciò non è stato fatto e la responsabilità di questo ricade solo ed esclusivamente sul Governo e sulla maggioranza. Le profonde divisioni all'interno del Governo hanno infatti impedito la presentazione di un disegno di legge organico. Noi riteniamo invece che non di provvedimenti parziali abbia bisogno la sanità, ma di una riforma vera che faccia uscire il nostro paese da un sistema sanitario arretrato ed ingiusto, sempre più dominato dagli interessi delle grandi case farmaceutiche. Per queste ragioni noi voteremo contro la sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1341.

Sono approvate.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DELL'OSSO, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 11 ottobre 1988

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 11 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,20*).

DOTT CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare anziano del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 170

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ZANELLA, PIZZOL, GEROSA, PUTIGNANO, FOGU, GUIZZI, SCEVAROLLI, AGNELLI Arduino, PIERRI, ACHILLI, MARIOTTI, MARNIGA, SIGNORI, SANTINI, FORTE, PIZZO, CASOLI, ACONE, VISCA, RICEVUTO, MANCIA e PEZZULLO. – «Ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco» (1344).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

POLLICE. – «Norme per la tutela della minoranza slovena» (1099), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª e della 13ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA)» (1092) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MANCINO ed altri. – «Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie» (781). *Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: «Modifica dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in tema di pubblicità delle udienze dinanzi alle commissione tributarie» (1298).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di undici risoluzioni:

«sulle dimostrazioni di massa negli Stati baltici» (*Doc.* XII, n. 66);

«sul trasporto di merci e sostanze pericolose» (*Doc.* XII, n. 67);

«sul futuro di Eurocontrol nel quadro del traffico nello spazio aereo dell'Europa occidentale» (*Doc.* XII, n. 68);

«sulla capacità potenziale degli aeroporti comunitari di far fronte alla sfida del 1992, sul congestionamento aeroportuale e sui problemi in materia di sicurezza aerea» (*Doc.* XII, n. 69);

«sulla liberalizzazione del trasporto aereo, sul completamento del mercato interno e sulle conseguenze per la sicurezza aerea» (*Doc.* XII, n. 70);

«sul tunnel sotto la Manica» (*Doc.* XII, n. 71);

«sull'incompatibilità tra il mandato di deputato al Parlamento europeo e il mandato di deputato al Parlamento nazionale» (*Doc.* XII, n. 72);

«legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla fissazione del periodo delle elezioni del Parlamento europeo nel corso del 1989» (*Doc.* XII, n. 73);

«legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio recante nona modifica della direttiva 69/169/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori» (*Doc.* XII, n. 74);

«legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio riguardante una direttiva recante quinta modifica della direttiva 74/651/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità» (*Doc.* XII, n. 75);

«sull'uguaglianza delle opportunità per ragazze e ragazzi in materia di istruzione e di formazione professionale» (*Doc.* XII, n. 76).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Consiglio d'Europa, trasmissioni di documenti

Il Presidente dell'Assemblea del Consiglio d'Europa ha trasmesso i testi di una risoluzione e di una raccomandazione approvate da quel Consesso nella seduta del 23 marzo 1988, concernenti:

«risoluzione n. 894 relativa alla ratifica delle Convenzioni del Consiglio d'Europa» (*Doc.* XII, n. 77);

«raccomandazione n. 1072 relativa alla protezione internazionale dei beni culturali e alla circolazione delle opere d'arte» (*Doc.* XII, n. 78).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Imposimato, Alberti, Mesoraca e Garofalo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00538, del senatore Tripodi.

Interpellanze

MANTICA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere:

se esistano e quali siano orientamenti unitari ed organici del Governo in ordine alle partecipazioni statali, essendo evidente causa di legittimo allarme nella pubblica opinione il fatto che l'avvio della cosiddetta «manovra di finanza pubblica», in preparazione della legge finanziaria 1989 e del bilancio, con previsioni di ulteriori inasprimenti fiscali, si accompagni ad una ininterrotta sequela di tesi contrastanti manifestate da esponenti del Governo e degli enti di gestione, in contrasto con lo stesso Ministro delle partecipazioni statali;

se esista un indirizzo unitario del Governo per la siderurgia pubblica le cui perdite, nell'ordine di decine di migliaia di miliardi di lire, hanno determinato preoccupanti rilievi da parte della Corte dei conti, mentre non hanno avviato a soluzione i drammatici problemi occupazionali del settore;

se sia possibile l'elaborazione di orientamenti univoci del Governo per il settore alimentare, a suo tempo definito non strategico dal CIPI che, secondo il Ministro delle partecipazioni statali, dovrebbe riesaminare le precedenti pronunzie;

quali siano gli indirizzi del Governo circa la formazione di un «polo alimentare», da alcune parti sostenuto come polo a guida pubblica, mentre da altre si incoraggia la formazione di un polo alimentare privato (intese della Federconsorzi con la Parmalat) con mezzi finanziari forniti anche dall'IMI, e cioè dalla mano pubblica;

quale sia la valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine al fatto che, dai contrasti tra Ministri, nelle diverse competenze, appartenenti ai vari partiti della coalizione, appare chiaro che le tesi in contrasto rispondono, esclusivamente e strumentalmente, a logiche di lottizzazione e di potere che condizionano non solo le nomine di amministratori o la scelta dei *partners* esteri eventuali, come nel caso dell'Italtel ma, addirittura, le valutazioni di merito e la stessa ripartizione delle risorse pubbliche, con un degrado partitocratico che, nel dissesto generale della finanza pubblica, ha superato ogni livello di guardia ed inquina in modo intollerabile il sistema economico, producendo gravissime conseguenze sociali nei diversi settori e nelle varie zone del territorio nazionale.

(2-00189)

GIUSTINELLI, ALBERICI, VOLPONI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che l'attuazione, da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, della legge 29 ottobre 1987, n. 449, concernente «interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività

culturali» è stata caratterizzata, quanto al primo riparto di 620 miliardi di lire, da scelte estremamente dispersive, rispondenti più a logiche clientelari che ad effettive volontà di incidere sullo stato reale dei beni culturali;

che, in particolare, tali inconvenienti, in una regione-laboratorio, quale può essere considerata l'Umbria, nel 1987 si sono tradotti in stanziamenti del tutto inadeguati (appena 11 miliardi e 550 milioni di lire), distribuiti non solo secondo discutibilissimi criteri di diffusione «a pioggia» e in contrasto con le richieste avanzate dalla regione, dagli enti locali e dai soggetti interessati, ma con una ingiustificata penalizzazione della provincia di Terni;

che, di fronte alle vivissime proteste dell'opinione pubblica, delle istituzioni e degli organi di informazione, il Ministro per i beni culturali e ambientali dell'epoca, onorevole Vizzini, assumeva precisi impegni in ordine al successivo riparto dei fondi per l'88 (650 miliardi di lire complessivi), specificando che il Ministero avrebbe operato per un riequilibrio delle situazioni determinatesi, attraverso la più attenta considerazione delle priorità indicate dalla regione Umbria e che, nel frattempo, avrebbe assicurato un contibuto sui propri fondi ordinari a favore della nuova Bibliomediateca di Terni, a fronte dell'ingente onere finanziario sostenuto da quel comune (quasi ignorato - con soli 200 milioni di lire - in sede di primo riparto della legge n. 449);

che, secondo recenti ed autorevoli anticipazioni, il Ministero avrebbe già messo a punto la proposta di riparto dei fondi 1988 della medesima legge n. 449, proposta che - pubblicata da tutti i giornali - per l'Umbria si presenterebbe con caratteristiche ancora più allarmanti, consistenti:

a) nel finanziamento di ben 40 interventi, per un totale di 12 miliardi e 896 milioni di lire (con un solo progetto di 2,5 miliardi di lire, mentre per il resto l'intervento medio sarebbe di appena 270 milioni di lire);

b) nella più completa smentita di tutti gli impegni assunti dal ministro Vizzini;

c) nel ripetersi di una grave discriminazione verso la provincia di Terni, e in essa particolarmente delle città di Terni e Narni, che pure sono impegnate, con risorse integralmente reperite dagli enti locali, in notevolissime iniziative, quali l'acquisizione e il restauro, in corso, della Rocca dell'Albornoz a Narni;

d) nel totale sovertimento di tutte le priorità indicate dalla regione che si era fatta carico di una visione tendente all'ottimale utilizzazione delle risorse disponibili, secondo più equi criteri di suddivisione delle stesse nel proprio territorio,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) i criteri con i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali sta procedendo al riparto dei fondi della legge n. 449 richiamata;

2) in quale misura siano state prese in considerazione le proposte avanzate dalle regioni e dalle autonomie locali;

3) se, in luogo dell'attuale dispersione per mille rivoli, le risorse disponibili non debbano essere ricondotte ad una più incisiva legge di programmazione, interamente rispettosa delle prerogative istituzionali degli enti regionali e locali, secondo quanto è stato, anche recentemente, indicato dalla Corte costituzionale;

4) se, rispondendo a verità le anticipazioni sul nuovo riparto per

l'Umbria, il medesimo non debba essere riconsiderato in modo da garantire una accettabile resa culturale e sociale degli investimenti effettuati.

(2-00190)

Interrogazioni

IMPOSIMATO, CASCIA, VITALE, BISSO, PINNA, ONORATO, TRIPODI, MARGHERITI, CISBANI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, MAFFIOLETTI, VOLPONI, FRANCHI, ANDREINI, VIGNOLA, CROCETTA, COSSUTTA, ALBERICI, LONGO, ANTONIAZZI, GAROFALO, NEBBIA, NOCCHI, GALEOTTI, DIONISI, GIUSTINELLI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa.* – Premesso:

che il 5 ottobre 1988 l'ingegner Antonio Cangiano, assessore comunale di Casapesenna (Caserta) è stato ferito gravemente da un gruppo di camorristi;

che questa vile aggressione segue di pochi giorni l'attentato consumato nei confronti di Luciano Dongiacomo, ex sindaco di San Marcellino, altro paese dell'agro aversano afflitto dalla presenza della camorra;

che a Maddaloni un ex consigliere comunale, Salvatore Pellegrino, ex senatore della Repubblica, è stato fatto oggetto di gravi minacce per aver denunciato irregolarità commesse in quel comune;

che la situazione della criminalità organizzata in Campania, con 124 omicidi, è sicuramente la più grave di tutto il Mezzogiorno;

che inutilmente è stata sollecitata la istituzione nella zona dell'agro aversano dei due commissariati di Castelvolturno e Marcianise e il potenziamento degli altri uffici di polizia e dei carabinieri;

che tutto ciò avviene mentre si registra un'allarmante carenza di iniziative giudiziarie sia per quanto concerne l'applicazione della «legge La Torre» sia con riferimento alla mancata individuazione dei responsabili della maggior parte dei delitti commessi nella zona,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quale sia lo stato delle indagini relative ai tre attentati predetti;

2) quanti siano nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere i procedimenti per l'applicazione di misure di natura patrimoniale ai sensi della «legge Rognoni-La Torre»;

3) se saranno istituiti commissariati di polizia a Marcianise e a Castelvolturno e saranno potenziati gli altri uffici di polizia.

(3-00541)

LOPS, CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, TRIPODI, SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Considerato:

che la delibera del CIPE del 6 agosto 1987 stabiliva la costituzione di una Società unica meridionale per la ristrutturazione e la gestione dell'industria saccarifera;

che nonostante la firma del protocollo d'intesa, avvenuta successivamente, che poneva una scadenza temporale per la costituzione della suddetta, la Società unica meridionale non è stata ancora costituita;

che solo con il decreto ministeriale del 30 giugno 1988 sono stati restituiti al Mezzogiorno circa 80.000 quintali di contingente di zucchero, ma

siamo ben lontani dall'assegnare alle industrie i 3.150.000 quintali di zucchero ad esse necessari in base alla superficie di 64.000 ettari a bietole previsti per le aree meridionali;

che la situazione sta diventando sempre più incerta, anche perchè si approssima la scadenza del mandato del commissario del Gruppo saccarifero veneto (23 dicembre 1988), il che sta provocando una grave situazione di incertezza per gli zuccherifici di Rendina, Latina e Incoronata, oltre a Policoro, chiuso dalla magistratura per ragioni igienico-sanitarie,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo non intenda costituire tempestivamente la Società unica meridionale, quale soggetto giuridico e di gestione degli impianti saccariferi dell'Italia meridionale, al fine di risolvere tempestivamente il problema della continuità di gestione del Gruppo saccarifero veneto e di dare certezza e garanzia ai produttori per le nuove semine della prossima campagna bieticola;

se il Governo non ritenga necessario mantenere le promesse relative alla revisione del Piano bieticolo saccarifero nazionale, onde prevedere le quote di zucchero e i bacini di coltivazione, nonchè la ristrutturazione industriale e le eventuali possibilità di riconversione, presentando al Parlamento le proposte di riforma o di revisione.

(3-00542)

ZUFFA, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI, NESPOLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO. - *Al Ministro della difesa e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* - Premesso:

che l'obiettore totale Fabrizio Falciani, condannato ad un anno di reclusione per rifiuto del servizio di leva, sta scontando la sua pena nel carcere militare di Forte Boccea;

che l'obiettore è stato sottoposto a misure detentive lesive della propria dignità, quali l'obbligo di indossare la divisa, quando il suo reato nasce proprio dal rifiuto di tutto ciò che, simbolicamente, la divisa rappresenta;

che il regime detentivo è caratterizzato dalla limitazione dei colloqui con i congiunti a sole quattro ore mensili;

che il previsto isolamento del detenuto durante i colloqui è ottenuto tramite vetri in corso di allestimento, misura, questa, che è stata abolita persino nelle carceri di massima sicurezza,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga che tale trattamento violi i diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino;

se non si reputi perciò necessario intervenire per garantire all'obiettore adeguate ed umane condizioni di detenzione.

(3-00543)

FERRAGUTI, ZUFFA, TEDESCO TATÒ, VESENTINI, GALEOTTI, SENESI, PIERALLI, VISCONTI, NESPOLO, GAMBINO, ALBERICI. - *Al Ministro dei trasporti e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* - Considerata con sconcerto la notizia riportata dalla stampa secondo cui un passeggero portatore di *handicap* sarebbe stato costretto dal capotreno a scendere dal treno-navetta Firenze-Livorno con l'intervento dei carabinieri, chiamati dallo stesso, in forza di un regolamento tuttora vigente che non ammette la

presenza di portatori di *handicap* nelle carrozze viaggiatori ma lo consente solo nei bagagliai;

rilevato che ciò costituisce grave discriminazione nei confronti dei cittadini portatori di *handicap* e contrasta profondamente con le norme europee tendenti alla loro integrazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) se oltre a questo grave fatto i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di altri casi analoghi, denunciati da passeggeri handicappati o da associazioni di rappresentanza;

b) quali immediate iniziative intendano prendere per porre fine ad una situazione non più accettabile nei servizi di trasporto pubblico;

c) come e quando intendano riferire alle Commissioni parlamentari di competenza circa l'adeguamento delle disposizioni esistenti in materia di tutela dei passeggeri handicappati nei regolamenti di sicurezza e di esercizio in vigore, in particolare nell'ente Ferrovie dello Stato, ferrovie concesse, metropolitane, autobus, taxi, eccetera.

(3-00544)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ANDREINI. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Premesso:

che il decreto 5 maggio 1986 sul rilascio della licenza di pesca marittima ha come finalità il controllo e/o la limitazione delle autorizzazioni per l'esercizio della pesca stessa;

che il decreto prevede all'articolo 3 le procedure necessarie per chi intende esercitare tale attività ma nulla per chi intende costruire imbarcazioni;

che ciononostante i fratelli Doni (cantiere navale di Loreo in provincia di Rovigo) hanno chiesto al Ministero, in data 18 luglio 1987, l'autorizzazione per la costruzione di sei imbarcazioni;

che la richiesta per tre di esse è precedente alla data di emanazione del decreto;

che un costruttore potrebbe lavorare anche per l'estero;

che la ditta Doni, fondata nel 1613, è l'unica operante in Polesine in tale settore e offre occupazione a trenta lavoratori;

che, infine, durante l'estate, nel periodo di fermo-pesca, non era neppure consentito accedere ai cantieri per le riparazioni, con grave danno per la cantieristica e per la pesca,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi, a quattro mesi di distanza, la pratica non abbia ancora ricevuto risposta definitiva;

se l'articolo 3 non debba riferirsi ai soli pescatori e non ai costruttori di imbarcazioni;

se infine l'interpretazione della norma sia omogenea per l'intero territorio nazionale ed eventualmente in base a quale circolare.

(4-02208)

MACIS, PINNA. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione di emergenza degli approvvigionamenti idrici estesa ormai a tutto il Sulcis-Iglesiente e che ha imposto

drastiche riduzioni della distribuzione dell'acqua nei centri abitati e nelle campagne;

se non ritenga di dover predisporre interventi urgenti adeguati alla gravità della situazione.

(4-02209)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nel mese di aprile 1988 gli organi di informazione riferirono che il comune di Fasano (Brindisi) avrebbe rilasciato una concessione edilizia nella zona umida di Torre Canne;

che la concessione in questione, rilasciata alle imprese Vaccaro, Zizzi e D'Amico, è in contrasto con la necessaria tutela dell'ambiente;

che, nonostante le prese di posizione di associazioni ambientaliste e la presentazione di una dettagliata interrogazione alla regione Puglia, i lavori sono tuttora in corso di esecuzione;

che, addirittura, pare siano state rilasciate altre concessioni nella stessa zona,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per la tutela e la salvaguardia della zona umida di Torre Canne e per fermare «la corsa al cemento» in un ambiente di così particolare valore.

(4-02210)

SPECCHIA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che, a seguito di un incidente stradale avvenuto alla periferia del comune di Locorotondo (Bari), la signora Maria Consoli, trasferita prima nel locale ospedale e successivamente nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è deceduta;

che, verificatosi l'incidente, non è stato possibile utilizzare l'autoambulanza dell'ospedale di Locorotondo (USL BA 18), in quanto l'unico autista disponibile si trovava in reperibilità nella propria abitazione di Alberobello, mentre l'altro autista era in ferie;

che la funzionalità di un servizio così necessario e delicato non può certamente dipendere dalla reperibilità o dalle ferie degli autisti,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere affinché presso l'ospedale di Locorotondo sia concretamente assicurato il servizio di autoambulanza.

(4-02211)

PETRARA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la politica di gestione del personale appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione è sempre stata e continua ancor oggi ad essere attuata in modo non ortodosso nè equo, dando luogo al proliferare di ingiustizie e di situazioni contraddittorie;

che in questi ultimi anni l'enorme decentramento di attività ha svuotato di competenze gli uffici centrali del Ministero anche se, per un incomprensibile processo di autoconservazione del numero dei posti, tutto il sistema dei predetti uffici non ha subìto alcuna riduzione del personale, a discapito degli uffici scolastici periferici;

che all'atto dell'applicazione della cosiddetta «legge sulla dirigenza» i

posti di funzione amministrativa sono stati razionalmente distribuiti sul territorio nazionale allo scopo di garantire ad ogni ufficio scolastico periferico un dirigente ed un vice dirigente;

che, in seguito, questa originaria distribuzione è stata letteralmente sconvolta da una politica che non può che definirsi clientelare;

che, nel momento in cui si verificano le vacanze per il collocamento a riposo dei titolari (dirigenti e vice dirigenti), i posti, anzichè venire ricoperti dai neo-promossi per concorso, vengono spostati presso le sedi in cui questi ultimi prestano servizio, in modo che non è più il dirigente o il vice dirigente ad andare a ricoprire il posto di funzione ma quest'ultimo ad inseguire il dirigente nella sua sede di servizio;

che, in molti casi, l'opportunità di abbinare l'esigenza di trovare funzioni per alcuni dirigenti con quella di non «far fare loro la valigia» ha dato luogo alla creazione di «uffici speciali», più propriamente detti di «parcheggio», scardinando ancor di più l'apparato istituzionale;

che, quando in seguito a promozioni non sia stato possibile soddisfare le esigenze personali (certamente non quelle degli uffici) di alcuni dirigenti o vice dirigenti, si è fatto subito ricorso all'ormai consueta «rettifica di sede» dopo appena sei mesi di servizio, dando così la possibilità di «far ritorno a casa» senza alcuna remora per aver lasciato privo di titolare l'ufficio che, in seguito, per mezzo di un altro, ingegnoso, rimedio, viene ricoperto con una supplenza a tempo indeterminato, non certo da neo-promossi per concorso ma dai primi dirigenti scontenti ed insoddisfatti che sono in «lista di attesa», i quali, pur di entrare in possesso di un posto di comando, sono disposti a qualunque sacrificio, non ultimo quello di fare anche i pendolari;

che, a seguito di questa caotica politica di gestione del personale, si riscontrano continuamente situazioni di uffici scolastici periferici privi di dirigente superiore o di primo dirigente e di uffici scolastici periferici che dispongono di più primi dirigenti, quando a mala pena è da considerare giustificata la presenza di un solo posto di tale livello, per non parlare del centro studi per l'edilizia scolastica del Ministero, utilizzato come «deposito» di dirigenti superiori senza funzioni, dell'attuale situazione di alcuni dirigenti generali che vagano nell'ambito del Ministero e delle promozioni a consigliere ministeriale, il cui numero aumenta di anno in anno,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda a verità che, attualmente, negli uffici di viale Trastevere esiste un congruo numero di dirigenti superiori e primi dirigenti i quali, titolari di uffici di altre sedi, sono preposti a strutture fantasma o ad uffici le cui competenze effettive sono state per l'80 per cento trasferite agli uffici scolastici periferici;

quali dirigenti e direttivi, già titolari presso uffici scolastici periferici, siano attualmente «distaccati» o «utilizzati» presso altri uffici o Ministeri;

quali uffici scolastici periferici e sovrintendenze scolastiche interregionali siano privi di dirigente superiore e di primo dirigente «titolari»;

in quali uffici scolastici periferici e sovrintenze scolastiche interregionali attualmente siano state attribuite supplenze di dirigente superiore a primi dirigenti e quali motivi abbiano determinato tali nomine;

se, a seguito di tali incarichi di supplenza, i posti lasciati vacanti dai neo-nominati siano stati, a loro volta, ricoperti con altri supplenti e quale criterio abbia informato l'amministrazione nella scelta di queste ultime nomine;

i motivi per i quali in molti uffici scolastici periferici non vengono ancora nominati dirigenti superiori e primi dirigenti «titolari», vincitori di concorso;

in quali uffici scolastici periferici e sovrintendenze scolastiche interregionali siano stati assegnati primi dirigenti il cui posto non è previsto dalla pianta organica dello stesso ufficio;

in quali uffici scolastici periferici attualmente non sia stato assegnato il «posto» di primo dirigente e i motivi di tale scelta dell'amministrazione;

i motivi per i quali non vengano ancora espletate le prove orali di quei concorsi a posti di dirigente superiore e di primo dirigente, le cui prove scritte sono state già effettuate nel corso dell'ultimo quinquennio;

i motivi per i quali il Ministro non abbia ancora provveduto a diramare la circolare che disciplina i trasferimenti di sede, per il 1988, del personale direttivo e non in servizio e quali provvedimenti «urgenti» intenda adottare per non vanificare le aspettative del personale interessato ai suddetti trasferimenti.

(4-02212)

VISIBELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la signora Palmieri Elisabetta, coadiutore dattilografo giudiziario, è in servizio dal 1983 a tutt'oggi presso il tribunale di Lucera (Foggia);

che la predetta ogni anno ha rinnovato l'istanza per essere trasferita presso un ufficio giudiziario di Trani dove risiede il resto della famiglia (il marito è impiegato comunale, i figli sono in tenera età, eccetera);

che per il trasferimento richiesto vi è subordinato il parere favorevole del presidente del tribunale di Lucera;

che consta all'interrogante, per accertamenti personalmente svolti, che vi sarebbe disponibilità per potere accogliere la signora Palmieri a Trani,

si chiede di conoscere:

perchè la richiesta di trasferimento, determinata da problemi umani e famigliari, da anni non venga presa in considerazione, nonostante varie e reiterate sollecitazioni ed interessamenti svolti;

facendo seguito alla nota del lontano 22 gennaio 1988, protocollo n. 02272/CO/RO, a firma della dottoressa Simonetta Matone, capo della segreteria del Ministro di grazia e giustizia, quali determinazioni si intenda prendere in merito alla istanza della signora Elisabetta Palmieri.

(4-02213)

FRANCHI, TORLONTANO, NEBBIA, POLLICE, ACONE. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Visto che l'amministrazione comunale dell'Aquila intende realizzare un parcheggio sotterraneo nell'area verde che circonda la basilica di Collemaggio;

considerato:

che il parcheggio dovrebbe insistere su un vallone lussureggiante sul fianco del quale corre la strada che congiunge la chiesa di Collemaggio con la città;

che il vallone, preservato fino ad oggi, costituisce un elemento di grande pregio paesaggistico;

constatato che la giunta comunale, in dispregio delle decisioni del consiglio comunale, ha già rilasciato la concessione edilizia alla società Alosa

per la realizzazione sul piazzale di copertura del parcheggio di una zona commerciale di 2700 metri quadrati coperti e di una ulteriore area di parcheggio per mezzi pubblici;

rilevato che tale scelta compromette in modo irreparabile la zona di Collemaggio non solo sotto il profilo urbanistico e architettonico ma anche da un punto di vista ambientale e storico, tanto da trasformarla in una stazione per autobus con annesso supermercato;

evidenziato che la giunta comunale medesima ha approvato progetti per la realizzazione nell'ambito del centro storico di altri parcheggi, uno dei quali è a poche centinaia di metri dalla storica Fontana delle novantanove cannelle e comporterà lo sbancamento di una parte considerevole della collina di Belvedere;

sottolineato che la soprintendenza per i beni ambientali dell'Abruzzo, con una condotta a dir poco singolare, ha espresso parere favorevole sui progetti suddetti,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover intervenire tempestivamente onde ottenere la revoca delle concessioni edilizie rilasciate dal comune dell'Aquila alla società Alosa, al fine di salvaguardare il valore ambientale, architettonico ed artistico della basilica di Collemaggio e dell'intiero centro storico della città dell'Aquila.

(4-02214)

VISIBELLI, SPECCHIA. - *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che diversi mesi addietro la «Finenergia spa» presentò alla regione Puglia una proposta di riutilizzazione delle maestranze dell'ex Breda-SGT di Bari;

che, in particolare, la società in questione proponeva di utilizzare dette maestranze nella eventuale concessione, da parte dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, della gestione degli impianti di depurazione;

che, sia da parte della regione Puglia che da parte dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, non è venuta alcuna risposta, nonostante che la «Finenergia» fosse una società per azioni a prevalente partecipazione della regione Puglia, con idonee risorse finanziarie e con specifiche competenze in materia di gestione di impianti di depurazione;

che soltanto nei giorni scorsi il presidente *pro tempore* della giunta regionale ha giustificato la mancata presa in considerazione della proposta della «Finenergia» con la carenza di un adeguato progetto,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire affinchè sia concretamente esaminata la proposta in questione che, tra l'altro, potrebbe risolvere la gravissima situazione occupazionale dei lavoratori della Breda-SGT di Bari.

(4-02215)

VISIBELLI, SPECCHIA. - *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che la magistratura ha emesso comunicazioni giudiziarie nei confronti del capitano della motonave «Alexandra» e dei responsabili della finanziaria Ninivaggi e della società Geofertil per la grave vicenda del grano radioattivo arrivato nel porto di Bari;

che gli elementi emersi dalle indagini e dagli accertamenti in corso porterebbero già a ritenere che in passato altre partite di grano radioattivo, siano sfuggite ai controlli;

che, in questi giorni, si è appreso che nel gennaio scorso attraccò nel porto di Manfredonia un cargo cipriota, il «Golden Sea», proveniente dalla Grecia, con a bordo 1.453 tonnellate di grano, risultate radioattive;

che, a conclusione del recente convegno internazionale sull'inquinamento, il presidente nazionale dei biologi ha denunciato che «i cittadini italiani non sono protetti come dovrebbero e nessuno si preoccupa di valutare l'impatto negativo prodotto sulla salute dalle incertezze del legislatore in tema di controllo delle derrate alimentari e dalla mancata attivazione dei presidi di salvaguardia sul territorio»,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano:

a) disporre controlli capillari su tutte le operazioni di importazione di cereali avvenute dopo la contaminazione radioattiva di Chernobyl;

b) fare in modo che da parte degli organi competenti vengano accuratamente e tempestivamente esercitati i controlli sulle derrate alimentari in arrivo in Italia;

c) adeguare la legislazione italiana in materia a quella più avanzata esistente in altre nazioni europee.

(4-02216)

PINNA, FIORI, MACIS. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che al signor Francesco Prontu di Lula (Nuoro) furono sequestrati, nell'ottobre del 1984, su provvedimento della magistratura di Firenze, alcuni libretti di deposito bancario, in relazione ad una vicenda giudiziaria a carico di un suo congiunto;

che in seguito, con sentenza del 2 febbraio 1985 della corte d'appello di Firenze, veniva disposto il dissequestro e la restituzione dei libretti, in quanto estranei alla vicenda oggetto di giudizio;

che la sentenza tuttavia restava senza effetto, nonostante le pressanti richieste del Prontu di riavere i suoi risparmi, nè migliore effetto sortiva la nuova ordinanza, disposta dalla stessa corte, nell'aprile del 1988, rivolta alla questura di Firenze, consegnataria dei libretti,

gli interroganti chiedono di conoscere quali ragioni, a distanza di oltre tre anni dalla sentenza di dissequestro, abbiano impedito alla questura di Firenze la restituzione dei libretti al loro legittimo proprietario e se non si ritenga di accertare eventuali responsabilità a carico degli uffici inadempienti.

(4-02217)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00544, dei senatori Ferraguti ed altri, sulle discriminazioni esistenti nel trasporto pubblico ferroviario nei confronti dei portatori di *handicap*;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00542, dei senatori Lops ed altri, sui problemi del settore saccarifero e sulla costituzione di una Società unica meridionale per la ristrutturazione e la gestione dell'industria saccarifera.